



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO  
LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

**CONTENZIOSO COSTITUZIONALE  
RIGUARDANTE  
LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
RIFERITO ALL'ANNO 2015**

a cura di Gianna Morandi



## INDICE

1.	Osservazioni sul contenzioso costituzionale riguardante la Provincia autonoma di Trento riferito all'anno 2015.....	pag.	5
1.1.	Dimensione quantitativa del contenzioso 2015 .....	pag.	5
1.2.	Dinamiche del contenzioso costituzionale nell'anno 2015 - Accordo del 15 ottobre 2014 .....	pag.	5
1.3.	Prospetto ricorsi rinunciati.....	pag.	10
2.	Pronunce rilevanti nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via principale.....	pag.	15
2.1.	Sentenza 1 aprile 2015, n. 125 .....	pag.	15
2.2.	Sentenza 14 luglio 2015, n. 151 .....	pag.	17
2.3.	Sentenza 3 dicembre 2015, n. 251 .....	pag.	18
3.	Pronunce rilevanti nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale .....	pag.	19
3.1.	Ordinanza 15 giugno 2015, n. 112.....	pag.	19
3.2.	Sentenza 25 giugno 2015, n. 120 .....	pag.	20
4.	Contenzioso costituzionale pendente riferito all'anno 2015 .....	pag.	21
4.1.	Giudizi di legittimità costituzionale in via principale pendenti promossi dalla Provincia .....	pag.	21
4.1.1.	Ricorso 7 gennaio 2015, n. 9 .....	pag.	21
4.2.	Giudizi di legittimità costituzionale in via principale pendenti promossi dallo Stato .....	pag.	26
4.2.1.	Ricorso 4 agosto 2015, n. 79.....	pag.	26
5.	Giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale pendenti.....	pag.	26
5.1.	ordinanza n. 34/2015.....	pag.	27
5.2.	ordinanza n. 120/2015.....	pag.	30
	Dati di sintesi.....	pag.	33
	Prospetto decisioni riferite all'anno 2015.....	pag.	35
	Prospetto contenzioso pendente.....	pag.	63





CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO LEGISLATIVO

Ufficio legale e gestione atti politici

**1. OSSERVAZIONI SUL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE RIGUARDANTE LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO RIFERITO ALL'ANNO 2015**

**1.1. DIMENSIONE QUANTITATIVA DEL CONTENZIOSO 2015**

Dal punto di vista numerico 30 sono le pronunce della Corte costituzionale riguardanti la Provincia autonoma di Trento, così ripartite:

- |  |       |
|--|-------|
| a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale:  | n. 28 |
| b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: | n. 2  |
| c) giudizi per conflitto di attribuzione:                    | n. 0  |

Per quanto attiene ai giudizi di legittimità costituzionale in via principale si tratta per la gran parte di pronunce riferite a contenziosi promossi dalla Provincia. Solo due pronunce si riferiscono a giudizi promossi rispettivamente, dal Governo (sentenza n. 151/2015) e dalla regione Veneto (sentenza n. 251/2015).

Relativamente al contenzioso Provincia/Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatta eccezione per le sentenze nn. 125/2015 e 151/2015, riferite a giudizi, promossi rispettivamente dalla Provincia e dallo Stato, le altre pronunce riguardano l'estinzione di giudizi promossi dalla Provincia a seguito di rinuncia da parte della stessa.

**1.2. DINAMICHE DEL CONTENZIOSO COSTITUZIONALE NELL'ANNO 2015 - ACCORDO DEL 15 OTTOBRE 2014**

Il contenzioso costituzionale riferito all'anno 2015 si caratterizza per le numerose pronunce di estinzione di giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi dalla Provincia per effetto dell'Accordo di data 15 ottobre 2014, sottoscritto tra Governo, province autonome di Trento e di Bolzano e Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, finalizzato a regolare i rapporti finanziari tra i predetti enti. Del resto la conflittualità nel rapporto con lo Stato ha trovato spesso un approdo negoziale attraverso forme di mediazione e ricomposizione su base politica, laddove esistano sintonie fra le forze politiche di governo provinciale e nazionale.

Tra le finalità della disciplina pattizia vi è quella di assicurare in modo responsabile, in un'ottica di salvaguardia delle prerogative dell'autonomia, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica derivanti dall'Unione Europea, tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale orientata ad un consolidamento delle prerogative statali in relazione alla finanza pubblica, da cui sarebbe conseguito un'incertezza sull'esito delle impugnative pendenti.

*Il punto 15 dell'Accordo prevede che "La Regione Trentino Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano si impegnano a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono il presente accordo, entro i successivi venti giorni, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, promossi prima del presente accordo, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi sia in termini di saldo netto da finanziare che in termini di indebitamento netto derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti presentati anche da altre regioni con riferimento alle stesse disposizioni."*

Sul piano procedimentale l'Accordo è stato approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione 20 ottobre 2014, n. 1790. Tale deliberazione menziona espressamente il complesso contenzioso pendente avanti la Corte costituzionale promosso su ricorso della Provincia per violazioni dell'ordinamento finanziario provinciale, in relazione a norme statali che prevedono riserve all'erario, forme non concordate di concorso agli obiettivi di finanza pubblica tramite accantonamenti sui trasferimenti erariali, ulteriori forme non condivise di concorso in termini di patto di stabilità, nonché misure di contenimento della spesa tramite coordinamento della finanza pubblica.

Il contenuto dell'accordo è stato recepito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" (art. 1, commi 406-413), che ha modificato in più parti il Titolo VI dello Statuto speciale di autonomia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 dello statuto stesso.

Con la deliberazione n. 9 del 12 gennaio 2015 la Giunta provinciale, pur nel convincimento della fondatezza dei ricorsi presentati, ha, altresì, deliberato di rinunciare ai ricorsi pendenti avanti il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, tesi ad ottenere l'annullamento di provvedimenti dello Stato recanti interventi in materia di finanza pubblica, correlati ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014.

Con deliberazione n.10 del 12 gennaio 2015 la Giunta provinciale ha deciso di rinunciare a n. 12 ricorsi volti alla declaratoria di illegittimità costituzionale di disposizioni statali impuginate principalmente in relazione alla lesione dell'ordinamento finanziario della Provincia definito dallo Statuto e dalle norme di attuazione, il

cui assetto è garantito dalle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo.

Le censure sono riconducibili alle seguenti tipologie di violazioni:

1. previsione di riserve all'erario non riconducibili alle specifiche ipotesi previste dalle norme di attuazione in materia finanziaria di cui al d. lgs.vo n. 268/1992;
2. introduzione di nuove modalità di concorso agli obiettivi di finanza pubblica non previste dallo Statuto (accantonamenti);
3. definizione unilaterale dell'entità dei concorsi in termini di patto di stabilità;
4. applicazione anche alle province di misure specifiche e di dettaglio per il contenimento della spesa.

In buona sostanza le impugnative, oggetto di rinuncia, si radicano sulla previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome, in misura determinata o indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale con violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari.

Rileva in materia l'articolo 79 dello statuto, che disciplina in modo puntuale le modalità del concorso della Regione e delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, statuendo la non applicazione delle misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, Statuto) con attribuzione alle province degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e delle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, nonché alle aziende sanitarie.

La Corte costituzionale ha ampiamente sottolineato la valenza del "principio consensuale", che deve essere rispettato nella procedura "rinforzata" di formazione delle leggi ordinarie previste dall'articolo 104 dello Statuto speciale per la modificazione della disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome, in deroga all'articolo 103 dello Statuto stesso, che prescrive l'adozione del procedimento di revisione costituzionale (art. 138) per le modifiche statutarie.

Ciò posto, la Provincia ha, comunque, preso atto, relativamente al contenzioso costituzionale pendente, di un significativo processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, volto al rafforzamento delle prerogative statali in materia di finanza pubblica con conseguente affermazione di un'alea non irrilevante sugli esiti dei

ricorsi con particolare riferimento agli accantonamenti e alle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

Con deliberazione 16 dicembre 2014, n. 2283, recante l'approvazione, ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, di disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario regionale e provinciale, la Giunta provinciale ha approvato la disciplina concernente la revisione dei rapporti finanziari tra la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol, le Province autonome di Trento e di Bolzano e lo Stato ed ha manifestato il consenso della Provincia stessa alla revisione dell'ordinamento finanziario statutario, autorizzando il Presidente ad esprimere detto consenso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto. L'assunzione di detta deliberazione è stata comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota di data 16 dicembre 2014, prot. n. 669927.

Con la deliberazione 2283/2014 la Provincia ha ribadito l'impegno, in attuazione dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014, di ritirare, entro venti giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono la disciplina derivante dall'emendamento e dal subemendamento alla legge di stabilità 2015, approvati con la stessa deliberazione, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica, correlati ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014, o, comunque, a rinunciare anche successivamente agli effetti positivi, sia in termini di saldo netto da finanziare, che in termini di indebitamento netto, derivanti da pronunce di accoglimento di ricorsi pendenti, presentati anche da altre regioni, con riferimento alle stesse disposizioni.

Il Presidente della Provincia ha manifestato il proprio consenso ai sensi dell'art. 104 dello Statuto, con nota del 18 dicembre 2014, n. 675320, nella quale si dà atto, altresì, di modifiche marginali apportate all'emendamento e al subemendamento alla legge di stabilità per il 2015, approvati con deliberazione della Giunta provinciale 2283/2014.

La Giunta provinciale ha infine preso atto, con deliberazione 22 dicembre 2014, n. 2368, di tali ulteriori marginali modifiche dei testi emendativi del disegno di legge di stabilità per l'anno 2015 e del riconoscimento, espresso dal Presidente della Provincia, che esse non pregiudicano in termini sostanziali l'Accordo del 15 ottobre 2014.

Con deliberazione 12 gennaio 2015, n. 10, ratificata con deliberazione consiliare 3 febbraio 2015, n. 4 la Giunta provinciale ha deciso di rinunciare ai ricorsi pendenti avanti la Corte costituzionale, aventi ad oggetto la legittimità costituzionale di leggi statali in materia di finanza pubblica, correlati ai contenuti dell'accordo del 15 ottobre 2014, ed in particolare di rinunciare ai ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle seguenti disposizioni:



- 1) l'articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate), comma 3, ultimo periodo, e comma 36, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (ric. n. 142/2011);
- 2) l'articolo 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183 – recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" (ric. n. 12/2012);
- 3) l'articolo 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, l'art. 14 comma 13-bis, l'articolo 28 comma 3, l'articolo 48 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (ric. n. 34/2012);
- 4) l'articolo 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 (ric. n. 84/2012);
- 5) l'articolo 15, commi da 15 a 17, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, l'articolo 16, commi 3 e 4, l'articolo 24-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (ric. n. 156/2012) ;
- 6) l'articolo 1, comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (ric. n. 35/2013);
- 7) l'articolo 2 bis, comma 2, e l'articolo 3, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (ric. n. 3/2014);
- 8) l'articolo 1, commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" (ric. n. 14/2014);
- 9) l'articolo 1, comma 8, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 (ric. n. 29/2014);
- 10) l'articolo 7, comma 1, l'articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, l'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, l'articolo 22, comma 2, l'articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, l'articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12, l'articolo 50, comma 10, della legge 23 giugno 2014, n. 89, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24

aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" (ric. n. 65/2014);

- 11) l'articolo 53, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114(ric. n. 82/2014);
- 12) l'articolo 8, comma 2, alinea e lettere d) ed e), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (ric. n. 83/2014).

### 1.3. PROSPETTO RICORSI RINUNCIATI

*deliberazione Giunta provinciale 12 gennaio 2015, n. 10*

*deliberazione di ratifica Consiglio provinciale 3 febbraio 2015, n. 4*

n.	ricorso	atti	normativa impugnata	pronunce	oggetto
01	<u>ricorso n. 142/2011</u> depositato in data 23.11.2011 pubblicato in G.U. 21.12.2011, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 53	deliberazione impugnazione GP 28 ottobre 2011, n. 2281 deliberazione ratifica CP 24 gennaio 2012, n. 1	<u>decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138</u> , "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 <b>articolo 2 (Disposizioni in materia di entrate), comma 3, ultimo periodo, e comma 36</b>	<b>ordinanza 29 ottobre 2015, n. 213</b> (G.U. 4.11.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 44)	<i>1.riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie e dalla lotta all'evasione fiscale disposte dal decreto legge impugnato 2.riduzione del numero dei consiglieri, assessori e delle relative indennità</i>
02	<u>ricorso n. 12/2012</u> depositato il 18.01.2012 G.U. 29.02.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 9	deliberazione impugnazione GP 23 dicembre 2011, n. 2929 deliberazione ratifica CP 22 marzo 2012, n. 6	<u>legge 12 novembre 2011, n. 183</u> , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" <b>articolo 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26</b>	<b>sentenza 26 febbraio 2015, n. 19</b> (G.U. 4.03.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 9)	<i>disciplina in materia finanziaria dettata unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto, quindi, con l'art. 79 dello statuto speciale</i>
03	<u>ricorso n. 34/2012</u> depositato il 28.03.2012 G.U. 28.03.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 13	deliberazione impugnazione GP 27 gennaio 2012, n. 112 deliberazione ratifica CP 17 aprile 2012, n. 8	<u>decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201</u> , "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 <b>articolo 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, art.</b>	<b>ordinanza 18 giugno 2015, n. 116</b> (G.U. 24.06.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 25)	<i>1.violazione del quadro delle competenze, nonché dell'ordinamento finanziario della Provincia definiti dallo Statuto e dalle norme di</i>

n.	ricorso	atti	normativa impugnata	pronunce	oggetto
			<b>14 comma 13-bis, articolo 28 comma 3, articolo 48</b>		<i>attuazione, il cui assetto è garantito dalle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto 2.la riserva allo Stato di una quota delle imposte</i>
	<b>ricorso n. 84/2012</b> depositato il 29.05.2012 G.U. 04.07.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 27	deliberazione impugnazione GP 18 maggio 2012, n. 1002 deliberazione ratifica CP 5 giugno 2012, n. 10	<u>decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1</u> , "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 <b>articolo 17, comma 4, lettera c)</b> <b>articolo 35, comma 4</b>	<b>sentenza 17 aprile 2015, n. 65</b> (G.U. 22.04.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 16)  <b>ordinanza 17 dicembre 2015, n. 267</b> (G.U. 23.12.2015, I serie speciale, n. 51)	<i>incremento del concorso della finanza pubblica della Provincia per effetto delle maggiori entrate conseguenti ad aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze</i>
05	<b>ricorso n. 156/2012</b> depositato il 18.10.2012 G.U. 12.12.2012, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 49	deliberazione impugnazione GP 21 settembre 2012, n. 1971 deliberazione ratifica CP 28 settembre 2012, n. 15	<u>decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95</u> , "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge legge 7 agosto 2012, n. 135 <b>articolo 15, commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, articolo 16, commi 3 e 4, articolo 24-bis</b>	<b>sentenza 13 maggio 2015, n. 77</b> (G.U. 20.05.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 20)  <b>sentenza 1 luglio 2015, n. 125</b> (G.U. 08.07.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 27)  <b>ordinanza 16 luglio 2015, n. 172</b> (G.U. 22.07.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 29)	<i>1.incremento del concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica 2.violazione dello statuto, in relazione alla devoluzione dei tributi erariali alle province autonome (articolo 75 St.), 3. procedura concordata per stabilire l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica (artt. 79 e 104 St.)</i>
	<b>ricorso n. 35/2013</b> depositato il 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 15	deliberazione impugnazione GP 8 febbraio 2013, n. 220 deliberazione ratifica CP 19 febbraio 2013, n. 3	<u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" <b>articolo 1, comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465</b>	<b>sentenza 25 marzo 2015, n. 46</b> (G.U. 1.04.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 13)  <b>ordinanza 16 aprile 2015, n. 61</b> (G.U. 22.04.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 16)  <b>ordinanza 24 aprile 2015, n. 68</b> (G.U. 29.04.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 17)  <b>sentenza 13</b>	<i>1.violazione delle competenze in materia di ordinamento ed autonomia finanziaria 2.violazione delle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello St., nonché delle modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e</i>

n.	ricorso	atti	normativa impugnata	pronunce	oggetto
				<b>maggio 2015, n. 77</b> (G.U. 20.05.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 20)	<i>solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica</i>
<b>07</b>	<b>ricorso n. 3/2014</b> depositato il 07.01.2014 G.U. 05.02.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 7	deliberazione impugnazione GP 11 dicembre 2013, n. 2571 deliberazione ratifica CP 18 dicembre 2013, n. 5	<u>decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102</u> , "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 <b>articolo 2 bis, comma 2, e articolo 3, comma 2 bis</b>	<b>ordinanza 18 giugno 2015, n. 116</b> (G.U. 24.06.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 25)	<i>violazione della disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica</i>
<b>08</b>	<b>ricorso n. 14/2014</b> depositato il 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 17	deliberazione impugnazione GP 14 febbraio 2014, n. 210 deliberazione ratifica CP 19 febbraio 2014, n. 5	<u>legge 27 dicembre 2013, n. 147</u> , "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" <b>articolo 1, commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</b>	<b>sentenza 19 novembre 2015, n. 238</b> (G.U. 25.11.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 47) <b>sentenza 19 novembre 2015, n. 239</b> (G.U. 25.11.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 47) <b>sentenza 3 dicembre 2015, n. 246</b> (G.U. 9.12.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 49) <b>sentenza 3 dicembre 2015, n. 249</b> (G.U. 9.12.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 49) <b>ordinanza 3 dicembre 2015, n. 255</b> (G.U. 9.12.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 49) <b>sentenza 11 dicembre 2015, n. 263</b> (G.U. 16.12.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 50) <b>ordinanza 26 novembre 2015, n. 244</b> (G.U. 2.12.2015, n. 48)	<i>previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale</i>
<b>09</b>	<b>ricorso n. 29/2014</b> depositato il 07.04.2014 G.U. 21.05.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 22	deliberazione impugnazione GP 14 marzo 2014, n. 361 deliberazione ratifica CP 7 aprile 2014, n. 8	<u>decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133</u> , "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29	<b>ordinanza 15 ottobre 2015, n. 203</b> (G.U. 21.10.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 42)	<i>violazione del sistema statutario, che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome</i>

n.	ricorso	atti	normativa impugnata	pronunce	oggetto
			gennaio 2014, n. 5 <b>articolo 1, comma 8</b>		
10	<b>ricorso n. 65/2014</b> depositato il 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 45	deliberazione impugnazione GP 14 luglio 2014, n. 1208 deliberazione ratifica CP 24 luglio 2014, n.11	<b>legge 23 giugno 2014, n. 89</b> , di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria" <b>articolo 7, comma 1, articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4 - ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12, articolo 50, comma 10</b>	<b>ordinanza 17 dicembre 2015, n. 271</b>  <b>ordinanza 22 dicembre 2015, n. 276</b>	<i>previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione</i>
11	<b>ricorso n. 82/2014</b> depositato il 27.10.2014 G.U. 17.12.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 52	deliberazione impugnazione GP 6 ottobre 2014, n. 1713 deliberazione ratifica CP 14 ottobre 2014, n. 16	<b>decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90</b> , "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 <b>articolo 53, comma 1</b>	<b>ordinanza 29 ottobre 2015, n. 214</b> (G.U. 4.11.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 44)	<i>riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi</i>
12	<b>ricorso n. 83/2014</b> depositato il 27.10.2014 G.U. 24.12.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 53	deliberazione impugnazione GP 6 ottobre 2014, n. 1714 deliberazione ratifica CP 14 ottobre 2014, n. 17	<b>decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91</b> , "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 <b>articolo 8, comma 2, alinea e lettere d) ed e)</b>	ordinanza 5 novembre 2015, n. 224 (G.U. 11.11.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 45)	<i>riserva all'erario di maggiori entrate riscosse sul territorio provinciale (derivanti da maggiorazioni di aliquote o da dall'istituzione di nuovi tributi)</i>

## Rinuncia a ricorsi presentati in sede di giurisdizione amministrativa (Tar Lazio - sede di Roma)

- *deliberazione Giunta provinciale 12 gennaio 2015, n. 9*
- *non richiede ratifica del CP*

<b>n.</b>	<b>ricorso</b>	<b>atti</b>	<b>oggetto</b>
<b>01</b>	<b>n. 9249/2012</b>	deliberazione impugnativa GP 5 ottobre 2012, n. 2145 (modificata con deliberazione 15 ottobre 2012, n. 2203)	decreto direttoriale 20 luglio 2012, "Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", ed atti presupposti e connessi, tra cui la nota 3 luglio 2012, n. 13982 e la nota 25 luglio 2012 prot. n. 16288 del Ministero dell'Economia e delle Finanze
<b>02</b>	<b>n. 12914/2014</b>	deliberazione impugnativa GP 29 settembre 2014, n. 1644	decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento" (G.U. 5.7.2014, n. 154)
<b>03</b>	<b>n. 11312/2014</b>	deliberazione impugnativa GP 29 settembre 2014, n. 1645	decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 giugno 2014 "Attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e Sardegna del contributo pari a 75.706.718,47 euro a titolo di compensazione di minor gettito IMU, a decorrere dall'anno 2014 e di minori accantonamenti, per l'importo complessivo pari a 3.393.281,53 euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, a favore dei comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano" (G.U. 9.7.2014, n. 157 - s.o. n. 53)
<b>04</b>	<b>n. 14544/2014</b>	deliberazione impugnativa GP 10 novembre 2014, n. 1937	decreto direttoriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di data 11 settembre 2014 "Modalità di individuazione, attraverso separata contabilizzazione, del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147" (G.U. 16.9.2014)
<b>05</b>	<b>n. 10030/2012</b>	deliberazione costituzione in giudizio GP 25 gennaio 2013, n. 63 ricorso promosso da Regione autonoma Sardegna	nota del M.E.F., Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per la Finanza delle P.A., Ufficio VIII, 23 luglio 2012, prot. n. 00525437, "Accantonamento ex art. 13, co. 17, e art. 28, co. 3, del D.L. 6.12.2011, n. 201 e art. 35, co. 4, del D.L. 24.1.2012, n. 1 e art. 4, co. 11, del D.L. 2.3.2012, n. 16"
<b>06</b>	<b>n. 1613/2013</b>	deliberazione costituzione in giudizio GP 22 marzo 2013, n. 487 ricorso promosso da Provincia autonoma di Bolzano	decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 27 novembre 2012 "Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento" (G.U. 11.12.2012, n. 288)

## 2. PRONUNCE RILEVANTI NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

### 2.1. SENTENZA 1 APRILE 2015, N. 125

La sentenza, riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n. 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito dalla legge n. 135 del 2012, nella parte in cui si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento.

Trattasi del cd. decreto sulla spending review, contenente una serie di misure di razionalizzazione della spesa pubblica, finalizzate ad evitare inefficienze, eliminare sprechi e recuperare risorse per lo sviluppo e la crescita attraverso interventi strutturali volti a migliorare la produttività delle diverse articolazioni della Pubblica amministrazione.

L'articolo 15, la cui rubrica reca "Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica", definisce un insieme di concrete misure, finalizzate ad ottenere una riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, la cui entità è definita nel primo periodo del comma 22 del medesimo articolo 15 <sup>(1)</sup>.

L'impugnativa della Provincia riguardante le specifiche misure di contenimento della spesa sanitaria introdotte dal d.l. n. 95 del 2012, si radicava sull'asserita violazione delle competenze previste dallo statuto speciale, dalle norme di attuazione e dall'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la materia "tutela della

---

<sup>(1)</sup> L'art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del settore sanitario e misure di governo della spesa farmaceutica) del d.l. n. 95 del 2012 prevede una serie di misure che determinano una riduzione dei costi nel settore sanitario. Tra di esse rientra quella disposta dall'art. 15, comma 13, lettera c), secondo il quale «Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi: [...] c) sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, entro il 31 ottobre 2012, con regolamento approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché tenendo conto della mobilità interregionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, nel rispetto della riorganizzazione di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici ed assumendo come riferimento un tasso di ospedalizzazione pari a 160 per mille abitanti di cui il 25 per cento riferito a ricoveri diurni. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la soppressione di unità operative complesse. Nelle singole regioni e province autonome, fino ad avvenuta realizzazione del processo di riduzione dei posti letto e delle corrispondenti unità operative complesse, è sospeso il conferimento o il rinnovo di incarichi ai sensi dell'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare».

salute" da esso contemplata è più ampia rispetto a quella "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" (art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale) in cui le province autonome hanno competenza legislativa concorrente <sup>(2)</sup> con conseguente applicazione della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 <sup>(3)</sup>.

Secondo la Corte costituzionale la ridefinizione (in senso riduttivo) del numero dei posti letto fruibili va ricondotta alle materie della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica", ascrivibili a titoli di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi generali della materia, alle regioni la normazione specificativa. Inoltre, le norme impugnate, secondo la Corte, non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio, tenendo, tra l'altro conto che, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724 del 1994 ".....le province autonome....provvedono al finanziamento del servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato [...]". Da ciò consegue, secondo la Corte, che lo Stato non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario, che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti.

Né la disciplina impugnata, ad avviso della Corte costituzionale, può essere ricondotta alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., costituenti non tanto una materia in senso stretto, quanto una competenza del legislatore statale pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto, idonea ad incidere, su tutte le materie, rispetto alle quali compete al legislatore porre le norme necessarie per assicurare la fruizione di prestazioni garantite sull'intero territorio nazionale, senza alcun potere limitativo da parte del legislatore regionale <sup>(4)</sup>.

---

<sup>(2)</sup> in materia di tutela della salute e del coordinamento della finanza pubblica vedasi ex plurimis la sentenza n. 289/2010; In materia di livelli essenziali di assistenza (LEA) vedasi ex plurimis le sentenze nn. 111/2014, 207/2012, 115/2012, 207/2010 e 200/2009

<sup>(3)</sup> sull'applicazione dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite vedasi ex plurimis la sentenza n. 134/2006

<sup>(4)</sup> in ordine alla configurazione della competenza materia di livelli essenziali di assistenza vedasi quanto afferma la Corte costituzionale nella sentenza 18 luglio 2012, n. 207 "...secondo la giurisprudenza di questa Corte, "l'attribuzione allo Stato della competenza esclusiva e trasversale di cui [all'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.] si riferisce alla determinazione degli standard strutturali e qualitativi di prestazioni che, concernendo il soddisfacimento di diritti civili e sociali, devono essere garantiti, con carattere di generalità, a tutti gli aventi diritto" (ex plurimis: sentenze n. 248 del 2011, n. 207 del 2010, n. 322 del 2009, n. 168 e n. 50 del 2008).....Questo titolo di legittimazione dell'intervento statale è invocabile "in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione" (sentenza n. 322 del 2009, citata; e sentenze n. 328 del 2006, n. 285 e n. 120 del 2005), nonché "quando la normativa al riguardo fissi, appunto, livelli di prestazioni da assicurare ai fruitori dei vari servizi" (sentenza n. 92 del 2011), attribuendo "al legislatore statale un fondamentale strumento per garantire il mantenimento di una adeguata uniformità di trattamento sul piano dei diritti di tutti i soggetti, pur in un sistema caratterizzato da un livello di autonomia regionale e locale decisamente accresciuto" (sentenze n. 8 del 2011, n. 10 del 2010 e n. 134 del 2006)."



## 2.2. SENTENZA 14 LUGLIO 2015, N. 151

La pronuncia si riferisce alla questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, lettere a) e b), (recte: 53, comma 2), e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

il governo censura l'applicazione, come indicatore della situazione economica degli aspiranti, in sede di concessione di agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata, non già dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) previsto dall'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109 del 1998, bensì l'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) individuato dalla Giunta ai sensi della legge provinciale n. 3 del 1993.

Il ricorso, basato sulla sola asserita violazione del citato parametro, non reca alcun riferimento alle competenze legislative primarie attribuite dallo statuto speciale (art. 8, nn. 10 e 25) alla Provincia nelle materie "edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico" e "assistenza e beneficenza pubblica", rispetto alle quali, ad avviso della Corte, è "indiscussa l'astratta pertinenza" delle censurate disposizioni.

La Corte rileva l'onere del ricorrente, ai fini dello scrutinio di ammissibilità, di indicare tale riferimento ed una sintetica motivazione sui rapporti tra le predette attribuzioni e la competenza statale esclusiva in ipotesi lesa, poiché l'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 limita l'applicabilità alle autonomie speciali dell'art. 117 Cost. alle parti in cui sono assicurate forme di autonomia più ampie di quelle già riconosciute dagli statuti.

In altri termini l'impugnativa in via principale di una legge di un ente ad autonomia differenziata, postula, ai fini della definizione dell'oggetto del giudizio, l'indicazione delle competenze statutarie alle quali le norme impugnate sarebbero riferibili, nonché l'evidenziazione delle ragioni per cui debba prendersi in considerazione l'art. 117 Cost. in luogo del parametro ricavabile dallo statuto.

Si tratta, del resto, di un indirizzo costante della giurisprudenza costituzionale, la quale "ha più volte affermato che, qualora sia proposta impugnazione di una norma di legge di una Regione ad autonomia speciale, anche denunciandone l'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione europea, il ricorrente ha l'onere di specificare le ragioni per cui debba prendersi in considerazione l'art. 117 Cost., in luogo del parametro ricavabile dallo statuto speciale" <sup>(5)</sup>

---

<sup>(5)</sup> sentenza n. 288 del 2013; nello stesso senso, sentenze n. 311 del 2013, n. 90 del 2011, n. 286 del 2007, n. 203 del 2005 e n. 213 del 2003)

Nel caso di specie il ricorso non contiene alcun riferimento allo statuto speciale, limitandosi alla sola asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.

### 2.3 SENTENZA 3 DICEMBRE 2015, N.251

La pronuncia definisce un giudizio di legittimità costituzionale in via principale promosso dalla Regione Veneto (ric. n. 21/2014) contro la Provincia in relazione all'impugnativa dell'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" <sup>(6)</sup>, che ha sostituito l'art. 80 dello statuto speciale.

Secondo la ricorrente, il comma impugnato sarebbe lesivo:

- a) dell'art. 117, primo comma, della Cost., in quanto tale disciplina viola il principio di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica, di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, e il diritto comunitario, in particolare l'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che riconosce il principio della libertà d'impresa, e l'art. 82 del Trattato istitutivo della Unione europea, che prevede il divieto di sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune a tutela della concorrenza;
- b) degli artt. 3, 11, 23, 117, primo comma, e 120 Cost., perché, diversamente da quanto previsto dall'art. 79, comma 1, lettera c, dello statuto speciale, che istituisce un fondo perequativo a favore dei territori confinanti, in funzione della coesione sociale, contribuisce a realizzare un ulteriore squilibrio strutturale, in violazione dei principi di unitarietà ed indivisibilità della Repubblica e di eguaglianza sostanziale nei confronti della legge, nonché dei principi, di derivazione comunitaria, aventi diretta incidenza nell'ordinamento interno; dando luogo ad una discriminazione economica, ingiustificata su base territoriale, che incide sulle libertà fondamentali riconosciute dall'Unione europea.

Secondo la Corte l'impugnativa dell'art. 80 dello statuto speciale (come sostituito dall'art. 1, comma 518, della l. n. 147 del 2013, che attribuisce rango primario alla competenza delle province in materia di finanza locale e di tributi locali), concretizza un utilizzo improprio del giudizio in via principale, teso, nella fattispecie, non alla definizione dell'assetto delle competenze degli enti territoriali coinvolti, bensì

---

<sup>(6)</sup> la norma così dispone: "L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

"Art. 80

1. Le province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
4. La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea."

all'espressione, avente una mera valenza politica, dell'insoddisfazione della ricorrente per il trattamento differenziato riservato alla medesima, in quanto regione a statuto ordinario (fiscalmente soggetta alle regole di cui all'art. 119 Cost.), rispetto a quello delle province autonome.

Né, ad avviso della Corte, la regione Veneto ha argomentato in ordine al fondamento di tale assetto, riconducibile ad una specifica scelta costituzionale (art. 116, primo comma, Cost.), che considera la potestà primaria degli enti ad autonomia speciale un elemento caratterizzante e non di rottura del sistema nazionale unitario

Annota, inoltre, la Corte che la ricorrente non ha individuato alcuna specifica attribuzione legislativa (o anche meramente amministrativa) in una materia di propria competenza, che risulti violata dalla norma impugnata. Tale insanabile carenza di motivazione si riflette sulla sussistenza dell'interesse alla impugnazione

### **3. PRONUNCE RILEVANTI NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

#### 3.1. ORDINANZA 15 GIUGNO 2015, N. 112

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998, come sostituito dall'art. 49, comma 1, della l.p. n. 3 del 1999 e modificato dall'art. 87, comma 2, della l.p. n. 1 del 2002, vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della l.p. n. 27 del 2010) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 dello statuto speciale.

la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti) è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Trento - in funzione di Giudice del lavoro in relazione al parziale riconoscimento da parte della Provincia del diritto all'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, subordinato, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno. La questione rileva nell'ambito della successione di norme, afferenti ai requisiti per l'accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 4 della l.p. n. 7 del 1998 a favore degli invalidi, con frazionamento della relativa disciplina sul piano temporale. In data 29 dicembre 2010 era entrata in vigore la l.p. n. 27 del 2010, il cui art. 45, comma 1, aveva modificato l'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998, stabilendo che non era più necessaria la titolarità della carta di soggiorno, bensì solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, requisito questo posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che la Provincia aveva corrisposto l'assegno solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, escludendo qualsiasi effetto retroattivo.

La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale trova fondamento nel principio secondo cui compete al giudice remittente evidenziare nell'atto di promovimento, con una puntuale ed autonoma

motivazione, le ragioni per le quali reputi che la norma applicabile nel giudizio risulti in contrasto con la costituzione. La motivazione dell'ordinanza di rimessione non contiene, ad avviso della Corte costituzionale, indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo, necessaria al fine di valutare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale <sup>(7)</sup>.

### 3.2. SENTENZA 25 GIUGNO 2015, N. 120

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. p. 5 febbraio 2007, n. 1 (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia e la Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia e della regione Veneto).

Il giudizio si inserisce nel contenzioso davanti alla Corte di Cassazione riguardante l'impugnativa della sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto.

La questione è stata sollevata dalla Corte di Cassazione, sezioni unite civili, con ordinanza n. 233 del 2011 in relazione all'art. 10 del citato Accordo tra Provincia e Regione Veneto (allegato alla l.p. n. 1/2007), il quale stabilisce che la Regione Veneto "esprime il proprio assenso alla concessione a Primiero Energia s.p.a. della grande derivazione idroelettrica relativa agli impianti di Val Schener e Moline con derivazione dai torrenti Cismon e Vanoi (Provincia di Trento) e Val Rosna (Provincia di Belluno), di cui al R.D. 8 dicembre 1927, n. 4580 e successive modifiche, con decorrenza dal 19 ottobre 2001".

Secondo il giudice rimettente l'art. 10 citato, nella parte in cui prevede la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione, introdurrebbe una disciplina normativa primaria incostituzionale. Inoltre tale disciplina violerebbe gli artt. 3 e 104 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza, tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale, nonché l'art. 117, primo comma, della Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rilevando un'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata ad incidere sull'esito di una controversia giudiziaria.

Per quanto concerne la rilevanza, il rimettente non ha descritto e argomentato gli effetti della suddetta intesa sulla sfera giuridica delle parti del giudizio dinanzi a sé pendente.

---

<sup>(7)</sup> in tema di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale a fronte della carenza nella motivazione dell'ordinanza di rimessione di indicazioni sufficienti per una completa ricostruzione della fattispecie del giudizio a quo, vedasi, ex plurimis, le ordinanze nn. 36/2015, 183/2014, 176/2014, 93/2012 e la sentenza n. 25/2015, richiamate dalla pronuncia. Sull'insufficienza della motivazione dell'ordinanza di rimessione, laddove il giudice a quo si sia limitato al mero recepimento o alla semplice prospettazione di argomenti sviluppati dalle parti o dalla giurisprudenza, anche costituzionale, vedasi le sentenze nn. 22/2015, 234/2011 e le ordinanze nn. 59/2004, 432/2000 richiamate dall'ordinanza

Secondo la Corte costituzionale l'ordinanza di rimessione non risulta sufficientemente motivata, tenuto conto degli indirizzi della giurisprudenza, secondo cui è onere del rimettente giustificare in modo plausibile la rilevanza della questione, anche attraverso forme implicite di motivazione, purché emerga in modo evidente il carattere pregiudiziale della questione. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, ad avviso della Corte, non ha illustrato in maniera adeguata le ragioni di contrasto tra le disposizioni censurate e gli invocati parametri costituzionali: l'ordinanza di rimessione non esplicita le ragioni dell'incidenza delle norme censurate sulla controversia pendente tra le parti.

Secondo costante giurisprudenza costituzionale <sup>(8)</sup> compete al giudice a quo fornire un'adeguata ed autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata violerebbe i parametri costituzionali evocati. In altri termini non è sufficiente l'indicazione delle norme per valutare la compatibilità dell'una rispetto al contenuto precettivo dell'altra, rilevando la motivazione in ordine al giudizio negativo e, se del caso, l'evidenziazione dei passaggi interpretativi operati al fine di enuclearne i contenuti di normazione.

#### **4. CONTENZIOSO COSTITUZIONALE PENDENTE RIFERITO ALL'ANNO 2015**

Due sono i giudizi di legittimità costituzionale in via principale promossi nel corso dell'anno 2015, di cui uno promosso dalla Provincia e uno dallo Stato (in attesa di definizione)

##### **4.1. GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PENDENTI PROMOSSE DALLA PROVINCIA**

###### 4.1.1. RICORSO N. 9 dd.07.01.2015

Il ricorso è finalizzato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (cd. "sblocca Italia"), recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, limitatamente ai seguenti articoli: 7, comma 1, lettera b), n. 2); 17-bis; e 31.

Il ricorso è promosso, ancorché contenga una clausola di salvaguardia (art. 43 bis) che, secondo la ricorrente, sarebbe superata, quantomeno in relazione a due disposizioni (artt. 7 e 31), posto che si riferiscono espressamente alla Provincia di Trento.

###### L'impugnativa riguarda:

1. art. 7, comma 1, lett. b), n. 2)

La Provincia censura l'applicazione alla Provincia della disciplina statale sul servizio idrico integrato.

L'art. 7, inserito nel Capo III (Misure urgenti in materia ambientale e per la mitigazione del dissesto idrogeologico) del d. l. n. 133/2014, modifica il d. lgs. n. 152 del 2006 "Norme in materia ambientale".

---

<sup>(8)</sup> per l'affermazione secondo cui è inammissibile la questione di legittimità sollevata senza un'adeguata e autonoma evidenziazione delle ragioni per le quali la normativa censurata violerebbe i parametri evocati, vedasi la sentenza n. 236/2011 e le ordinanze nn. 26/2012, 321/2010 e 181/2009 richiamate dalla pronuncia

In particolare il comma 1, lett. b), n. 2), introduce il comma 1-bis dell'art. 147 del d. lgs. n. 152 del 2006, rubricato "Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato", a norma del quale, qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito (individuati ai sensi del comma 1) entro il termine fissato dalle Regioni e dalle Province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della Regione stessa esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, addossando le relative spese a carico dell'ente inadempiente.

Ciò posto, secondo la Provincia *"sembra difficile ritenere che la disposizione...impugnata, che nel regolare il potere sostitutivo delle regioni in caso di mancata adesione dei comuni agli enti di governo dell'ambito, fa espresso riferimento alle "province autonome", esprima una deliberata volontà del legislatore statale rivolta ad imporre alla ricorrente Provincia un determinato modello di gestione del servizio idrico, e sembra invece ragionevole supporre che il riferimento alle Province autonome contenuto nell'art. 147, comma 1-bis (come introdotto dall'art. 7, comma 1, lettera b), n. 2 d.l. 133/2014), rappresenti un lapsus calami. D'altro canto, l'espresso riferimento alle Province autonome potrebbe essere ritenuto idoneo a "superare" le clausole di salvaguardia sopra menzionate, implicando l'applicabilità in provincia di Trento dell'intera disciplina contenuta nell'art. 147 d. lgs. 152/2006. Qualora l'art. 147, comma 1-bis, fosse inteso in questo secondo senso, esso sarebbe lesivo delle competenze costituzionali della Provincia di Trento in materia di servizio idrico."*

La Provincia, pur rilevando che l'art. impugnato contiene una disposizione (comma 9-bis), che ribadisce per il servizio idrico integrato la generale clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 43-bis d.l. 133/2014, solleva il problema dell'applicabilità del d. lgs. vo 152/2006 agli enti ad autonomia differenziata, posto che in provincia di Trento non opera il servizio idrico integrato con i suoi diversi ambiti ottimali, ma un sistema diverso, la cui valenza applicativa è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale (sent. 412/1994) laddove afferma che *"Le modalità della riorganizzazione dei servizi idrici, secondo ambiti territoriali ottimali, non tengono affatto conto del complesso quadro normativo che si è venuto definendo prima in sede statutaria, poi attraverso le norme di attuazione"*.

Annota, inoltre, la Provincia nel ricorso in esame che la competenza provinciale in ordine alla disciplina del servizio idrico non ha subito ridimensionamenti a seguito della riforma del titolo V della costituzione, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, la quale ha rilevato fin dalla sentenza n. 412 del 1994, l'esistenza di una competenza provinciale in materia di organizzazione del servizio idrico *"nell'esercizio della quale detta Provincia ha delineato minuziosamente il quadro organizzatorio del servizio idrico integrato provinciale...[non limitato] "alla sola organizzazione e programmazione del servizio, ma [riferito] anche [al]l'individuazione dei criteri di determinazione delle tariffe ad esso inerenti. Si tratta, in sostanza, della competenza, che lo statuto di autonomia riserva alla Provincia autonoma di Trento, a regolare integralmente il servizio idrico" non..sostituita dalla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela*

*della concorrenza e di tutela dell'ambiente, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione" (sent. 137/2014).*

Trattasi di un variegato quadro di competenze statutarie ed attuative rilevanti nella materia del servizio idrico incise dalla disciplina statale di cui la Provincia denuncia l'illegittimità. Rileva la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli uffici provinciali, urbanistica, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali, opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria [artt. 8, n. 1), n. 5), n. 6), n. 17), n. 19), n. 20) e n. 24)], nonché la potestà legislativa concorrente provinciale in materia di utilizzazione delle acque pubbliche, igiene e sanità [9, n. 9) e n. 10)]; e finanza locale (Titolo VI in particolare artt. 80 e 81). Rileva, altresì, la violazione delle funzioni amministrative provinciali nelle materie medesime (art. 16) e la lesione del principio di leale collaborazione per violazione della norma statutaria che prevede, in materia di utilizzazione di acque pubbliche, un piano generale di intesa tra lo Stato e la Provincia in seno ad un apposito comitato (art. 14) Annota, inoltre, la Provincia che la norma impugnata viola il d.lgs. 266/1992 in relazione alla sua applicazione diretta per quanto attiene all'esercizio del potere sostitutivo in una materia di competenza provinciale (organizzazione del servizio idrico) in luogo dell'adeguamento della legislazione provinciale alle leggi statali recanti limiti alle competenze provinciali. Violate sarebbero, altresì, le norme di attuazione di cui ai D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115, 22 marzo 1974, n. 381 e 22 marzo 1974, n. 278.

## 2. art. 17-bis

L'art. 17-bis inserisce il comma 1-sexies nell'art. 4 del DPR 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), articolo rubricato "Regolamenti edilizi comunali". Il comma 1 del citato art. 4 prevede che "il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi".

La norma impugnata stabilisce che, in sede di Conferenza unificata, venga adottato uno schema di regolamento edilizio-tipo, "al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti" e che "Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale". Aggiunge, inoltre, che "il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni."

Sul piano delle competenze la Provincia annota che la legge cost. n. 3/2001 attribuisce alle Regioni potestà concorrente in materia di "governo del territorio" (art. 117, terzo comma, cost.) e che la Provincia ha competenza primaria in materia urbanistica (art. 8, primo comma, n. 5 dello statuto). Premesso che ai sensi

dell'art. 10 della l. cost. 3/2001 le norme del Titolo V sono applicabili agli enti ad autonomia differenziata solo se più favorevoli, nella fattispecie non esisterebbe alcun titolo per applicare alle Province le norme dell'art. 117, comma 2, della Cost. non realizzando alcun effetto ampliativo. Del resto, secondo la Provincia, quando lo Stato miri a tutelare interessi nazionali in materie attribuite dallo statuto speciale alle competenze delle Province autonome, esso può adottare atti legislativi (soggetti al regime di cui all'art. 2 d.lgs. 266/1992) e atti di indirizzo e coordinamento (nel rispetto dell'art. 3 d.lgs. 266/1992) ma non può "espropriare" la Provincia della propria potestà legislativa ed amministrativa, invocando titoli di competenza esclusiva statale non applicabili alla Provincia medesima.

Né, ad avviso della Provincia, la disciplina statale impugnata potrebbe trovare fondamento nell'art. 3 del d.lgs. 266/1992. Infatti l'art. 17-bis prevede sostanzialmente un atto di indirizzo e coordinamento svincolato dai requisiti sostanziali e procedurali di cui al citato art. 3, il quale prevede che gli atti di indirizzo "vincolano la regione e le province autonome solo al conseguimento degli obiettivi o risultati in essi stabiliti", "mentre l'atto previsto dall'art. 17-bis avrebbe un contenuto normativo e non finalistico (si parla di "schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti", e di "regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici"). Inoltre, l'art. 17-bis prescinde dall'acquisizione del parere delle Province autonome in violazione dell'art. 3, comma 3, del d. lgs. 266/1992.

Ciò posto, ad avviso della Provincia, plurime sono le violazioni delle proprie competenze per effetto della disposizione impugnata, che incide su di un complesso di materie ascrivibili alla competenza legislativa primaria e alla corrispondente competenza amministrativa nelle materie, quali l'"urbanistica e piani regolatori", la "tutela del paesaggio" e il "turismo e industria alberghiera" (art. 8, nn. 5, 6 e 20, e art. 16 dello Statuto); le Province autonome, inoltre, sono dotate di potestà legislativa primaria nella materia del commercio, ai sensi dell'art. 117, co. 4, Cost. e dell'art. 10 della l. cost. 3/2001

Inoltre, secondo la Provincia, la disciplina di cui al comma 3 introduce un elemento di differenziazione sul piano dell'applicazione del decreto tra regioni ordinarie e speciali, prevedendo per queste ultime l'applicabilità in via diretta del decreto (sia pure nel termine di un anno) a prescindere da un giudizio di compatibilità con lo statuto, da considerarsi dovuto secondo la generale clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 43-bis d.l. 133/2014.

### 3. art. 31

la disciplina delle condizioni di esercizio dei "condhotel" (esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicati nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 % della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati) mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con obbligo di adeguamento al medesimo.



Secondo la Provincia tale disciplina incide su un variegato quadro di materie, rilevando la violazione della competenza legislativa primaria ed amministrativa provinciale in materia di urbanistica e piani regolari, di tutela del paesaggio, di turismo ed industria alberghiera [(artt. 8, nn. 5), n. 6) e n. 20)] e 16 dello statuto) e delle relative norme di attuazione (D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381; d.P.R. 22 marzo 1974, n. 278; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 2).

La Provincia nell'esercizio di tali competenze ha legiferato, approvando la legge 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica".

L'art. 31 di. 133/2014, rubricato "Misure per la riqualificazione degli esercizi alberghieri", stabilisce che, "al fine di diversificare l'offerta turistica e favorire gli investimenti volti alla riqualificazione degli esercizi alberghieri esistenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare previa intesa tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono definite le condizioni di esercizio dei condhotel", che vengono di seguito definiti.

Il comma 2 indica ulteriori contenuti del decreto di cui al comma 1 ("i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale di cui al medesimo comma") ed il comma 3 dispone che "le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 entro un anno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Secondo la Provincia la disciplina di cui al comma 3 dell'impugnato art. 31 introduce un elemento di differenziazione sul piano dell'applicazione del decreto tra regioni ordinarie e speciali, prevedendo per queste ultime l'applicabilità in via diretta del decreto (sia pure nel termine di un anno) a prescindere da un giudizio di compatibilità con lo statuto, da considerarsi dovuto secondo la generale clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 43-bis d.l. 133/2014.

Ciò posto, plurime sono, ad avviso della Provincia, le violazioni delle competenze riconosciute in sede statutaria per effetto della disposizione impugnata, che incide su di un complesso di materie ascrivibili alla competenza legislativa primaria e alla corrispondente competenza amministrativa nelle materie, quali l'"urbanistica e piani regolatori", la "tutela del paesaggio" e il "turismo e industria alberghiera", ai sensi dell'art. 8, nn. 5, 6 e 20, e dell'art. 16 dello Statuto; le Province autonome, inoltre, sono dotate di potestà legislativa primaria nella materia del commercio, in virtù del combinato disposto dell'art. 117, comma 4, Cost. e dell'art. 10 della l. cost. 3/2001.

## **4.2. GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE PENDENTI PROMOSSE DALLO STATO**

### **4.2.1. RICORSO N. 79 dd.04.08.2015**

Il ricorso è finalizzato alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 4 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)".

L'art. 4 della l.p. 9/2015 integra l'art. 4 (Istituzione della tassa automobilistica provinciale) della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, inserendo il comma 6 sexies, che introduce l'esenzione dal 1° gennaio 2015 dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di interesse storico o collezionistico, iscritti in determinati registri con assoggettamento dei medesimi veicoli, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua (di 25,82 euro per gli autoveicoli e di 10,33 euro per i motoveicoli).

Il Governo censura la reintroduzione di un'esenzione abrogata dal legislatore statale e di una tassa di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa ordinaria con violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e del limite statutario, espressivo di principi di coordinamento del sistema tributario volti a garantire l'unitaria definizione degli elementi essenziali del prelievo sul territorio nazionale.

Secondo il Governo il legislatore provinciale nel porre nel nulla la norma statale (art. 1, comma 666, della legge n. 190 del 2014) ha travalicato un limite (intrinseco) imposto dall'art. 73 dello statuto, espressivo di principi di coordinamento del sistema tributario volti a garantire l'unitaria definizione degli elementi essenziali del prelievo sull'intero territorio nazionale. Di qui il contrasto della norma censurata con l'articolo 73 dello Statuto in correlazione con gli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione.

## **5. GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE PENDENTI**

Due sono i giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale (pendenti) sollevati nell'anno 2015, riguardanti, rispettivamente, la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (1Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

### 5.1. ORDINANZA N. 34/2015

l'ordinanza collegiale del TRGA n. 16/2015 dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della costituzione le questioni di leg. cost. degli artt. 24, comma 1, della l.p. n. 24 del 1991, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, della medesima l.p. e dell'art. 44, comma 1, della l.p. n. 11 del 2007 e sospende il giudizio sino alla decisione della Corte costituzionale.

Le questioni (n. 3) sono state sollevate nel giudizio introdotto davanti al TRGA di Trento (ricorso n. 212/2014) dall'Associazione protezione animali natura-ente provinciale protezione animali e ambiente (P.A.N.-E.P.P.A.A.) e dalla Lega italiana protezione uccelli-Onlus (L.i.p.u.) contro la Provincia e nei confronti dell'Associazione cacciatori trentini per l'annullamento di una deliberazione del Comitato faunistico provinciale (n. 647/2014), avente ad oggetto "Art. 29, commi 7 e 9, l.p. 24/1991 e s.m.- Approvazione del testo definitivo delle prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia in Provincia di Trento nella stagione 2014-2015" comprensiva delle allegate prescrizioni tecniche, pubblicata all'albo provinciale sino al 30 aprile 2014.

La prima questione, giudicata dal Giudice a quo nei termini proposti manifestamente infondata, riguarda la previsione di periodi venatori di durata variabile (tra i cento e i centoventi giorni circa), che superano, pertanto, il limite di sessantuno giorni che, ad avviso dei ricorrenti, sarebbe stabilito per le stesse specie nel resto d'Italia, ex art. 18, comma 2, della l. 11 febbraio 1992, n. 157.

Successivamente è intervenuto il d.l. n. 203 del 2005, convertito dalla l. n. 248 del 2005, il quale ha previsto (art. 11-quaterdecies, comma 5) che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica o, se istituiti, degli istituti regionali, possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi di età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Relativamente agli altri profili di illegittimità prospettati dai ricorrenti, l'organo di giustizia amministrativa locale ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina provinciale in materia di caccia in relazione all'esercizio dell'attività venatoria, tanto in forma vagante quanto mediante appostamento fisso, e all'esercizio della caccia all'interno dei parchi naturali ritenuta in contrasto con la disciplina statale in violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s) della costituzione, che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente, in relazione all' art. 12, comma 5, della legge n. 157/1992.

In particolare, secondo l'organo di giustizia amministrativa, l'art. 24, comma 1, della l.p. 24/1991, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria, tanto in forma vagante quanto mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione di cui all'art. 12, comma 5, della legge 157/1992, ai

sensi del quale l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle forme ivi prescritte (vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla medesima legge n. 157/1992 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata) con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (art. 117, secondo comma, lett. s) cost.)<sup>(9)</sup>.

Trattasi di principi già affermati dalla Corte costituzionale. Vedasi sentenza 12 dicembre 2012, n. 278, richiamata dall'organo di giustizia amministrativa locale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. la l.p. Bolzano n. 14 del 1987 (art. 13, comma 1, come sostituito dall'art 2 della l. p. n. 14 del 2011), laddove consentiva l'esercizio dell'attività venatoria sia in forma vagante che mediante appostamento fisso, per contrasto con il principio della caccia di specializzazione sancito dall'art. 12, comma 5, della legge n. 157 del 1992, il quale, essendo rivolto ad assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, concorre alla definizione del nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica e si inquadra nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale.

Secondo il Giudice a quo la legislazione provinciale (art. 8, comma 1, l.p. 24/1991 e art. 44, comma 1, l.p. n. 11/2007)<sup>(10)</sup> violerebbe la predetta competenza dello Stato, anche laddove consente l'esercizio della caccia all'interno dei parchi naturali in contrasto con il divieto posto dal legislatore statale (art. 22, comma 6, della legge 394/1991)<sup>(11)</sup>.

---

<sup>(10)</sup> Art. 8, comma 1, l.p. n. 24/1991, rubricato "Aree di speciale tutela"

1. La pianificazione faunistica e il prelievo venatorio nei parchi naturali provinciali, anche con riferimento all'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante "Legge quadro sulle aree protette", rimangono disciplinati dall'articolo 28 della legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18.

Art. 44 l.p. n. 11/2007, rubricato "Disposizioni particolari per l'esercizio di attività e di interventi nei parchi"

1. Nei parchi la caccia è esercitata dagli aventi diritto nel rispetto della normativa provinciale in materia di fauna selvatica, delle previsioni del piano del parco e del piano faunistico provinciale, compatibilmente con la conservazione delle specie, fatte salve le seguenti prescrizioni:

- a) nelle riserve integrali l'esercizio della caccia è consentito solo per la selezione degli ungulati diretta al controllo delle popolazioni o per esigenze zoosanitarie; a tal fine chi è in possesso della licenza per l'esercizio venatorio è tenuto a sottoporre la selvaggina abbattuta al controllo del personale di vigilanza previsto dall'articolo 105, commi 1, 2 e 3, lettera a);
- b) nelle riserve speciali il piano del parco può disporre il divieto assoluto oppure limitazioni specifiche all'esercizio della caccia;
- c) i programmi di prelievo delle specie cacciabili e le prescrizioni tecniche per l'esercizio della caccia devono tener conto delle prescrizioni contenute nel piano del parco;
- d) in tutto il territorio dei parchi l'uso del segugio è consentito per condurre censimenti della specie lepore;
- e) nei parchi, fermo restando quanto disposto da questo comma, sono vietati la cattura, l'uccisione, il danneggiamento e il disturbo della fauna, salvo quanto espressamente autorizzato dai parchi per fini di ricerca e di studio;
- f) nel territorio del parco coincidente con quello delle foreste demaniali disciplinate dal titolo VII la cattura e l'abbattimento di fauna selvatica sono ammessi per attività di ricerca scientifica nonché per esigenze zoosanitarie o di controllo delle popolazioni, sulla base di appositi piani di gestione deliberati dalla Giunta provinciale, sentito il comitato scientifico delle aree protette.

<sup>(11)</sup> art. 22 legge 349/1986

"6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti

Il TAR di Trento ha richiamato l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, costituisce un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Nella materia "caccia" la Provincia ha competenza primaria (art. 8, n. 15) dello statuto). Gli enti ad autonomia differenziata non possono, peraltro, in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In altri termini eventuali interventi delle regioni e delle province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia possono andare esclusivamente nella direzione di un innalzamento del livello di tutela (Corte costituzionale sentenza n. 378/2007; vedasi, inoltre, sentenze della Corte costituzionale nn. 116/2012 e 278/2012) <sup>(12)</sup>.

Sul principio secondo cui il divieto di caccia nelle aree protette debba applicarsi in tutto il territorio nazionale vedasi sentenza Corte costituzionale n. 389/1999 secondo cui *"il divieto della caccia nella zona protetta inerisce...alle finalità essenziali della protezione della natura, sicché il vincolo che ne deriva anche nei confronti delle competenze esclusive regionali (o provinciali) "non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette" (sentenza n. 366 del 1992). L'istituzione di riserve naturali si configura quindi come una tipica forma di intervento preordinato "alla conservazione del bene naturale, in quanto tale comportante l'esclusione di ogni attività che possa comprometterne il relativo stato" (sentenza n. 35 del 1995)."*

---

devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso Ente."

(12) vedasi sul piano della delimitazione delle competenze nella materia dell'ambiente e sui limiti alle competenze legislative delle regioni e province autonome quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza 5 novembre 2007, n. 378, punto 4 Considerato in diritto *"La potestà di disciplinare l'ambiente nella sua interessezza è stato affidato, in riferimento al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, in via esclusiva allo Stato, dall'art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema". Ne consegue che spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come una entità organica, dettare cioè delle norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto. Ed è da notare, a questo proposito, che la disciplina unitaria e complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario (sentenza n. 151 del 1986) ed assoluto (sentenza n. 210 del 1987), e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. Si deve sottolineare, tuttavia, che, accanto al bene giuridico ambiente in senso unitario, possano coesistere altri beni giuridici, aventi ad oggetto componenti o aspetti del bene ambiente, ma concernenti interessi diversi giuridicamente tutelati. Si parla, in proposito, dell'ambiente come "materia trasversale", nel senso che sullo stesso oggetto insistono interessi diversi : quello alla conservazione dell'ambiente e quelli inerenti alle sue utilizzazioni. In questi casi, la disciplina unitaria del bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materie di competenza propria, ed in riferimento ad altri interessi. Ciò comporta che la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna sua parte, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato."*

## 5.2. ORDINANZA N. 120/2015

dichiara rilevante e non manifestamente infondata per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) della costituzione, nonché con l'art. 8, primo comma, nn. 1) e n. 17) dello statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 35 ter della l. p. sui lavori pubblici (n. 26 del 1993), inserito dall'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014.

Con ordinanza n. 120 del 2015 il TAR di Trento, nell'ambito di un giudizio (ric. n. 427/2014) promosso contro la Provincia per l'annullamento di una determinazione del dirigente del servizio gestione strade, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 35 ter della l. p. sui lavori pubblici (n. 26 del 1993), introdotto dall'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della costituzione, nonché dell'art. 8, primo comma, nn. 1) e 17) dello statuto speciale.

Le questioni sollevate riguardano la regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara con rinvio alla legislazione statale (più favorevole per i concorrenti) in relazione alla disciplina temporale di applicazione (limitata ai bandi pubblicati o alle lettere di invito inviate successivamente alla data di entrata in vigore della l.p. n. 9 del 2014). Secondo il TRGA locale la normativa provinciale invaderebbe l'ambito costituzionalmente riservato alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.

Secondo l'organo di giustizia amministrativa locale le citate disposizioni (art. 38, comma 2 bis Codice dei contratti pubblici e art. 35 ter l.p. 26/1993), in quanto non si limitano a prevedere termini e sanzioni ma individuano anche le fattispecie documentali sanabili e/o regolarizzabili in chiave amplificatoria rispetto al regime previgente, incidono sulla materia della concorrenza, intesa dalla Corte costituzionale come una "funzione esercitabile sui più diversi oggetti" <sup>(13)</sup> attraverso la previsione di criteri uniformi di integrazione e regolarizzazione delle dichiarazioni per assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione dei partecipanti alle procedure di gara.

Il TRGA ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, la quale, relativamente alla delimitazione degli ambiti di competenza nella materia in esame, ha rilevato <sup>(14)</sup> che la Provincia "nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dallo statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice

---

<sup>(13)</sup> in relazione alla qualificazione della materia della tutela della concorrenza vedasi la sentenza (richiamata nell'ordinanza del TRGA) 23 novembre 2007, n. 401 ".....deve rilevarsi come la tutela della concorrenza – se si eccettuano, in particolare, gli aspetti della specifica normativa antitrust diretta a reprimere i comportamenti anticoncorrenziali delle imprese – abbia natura trasversale, non presentando i caratteri di una materia di estensione certa, ma quelli di «una funzione esercitabile sui più diversi oggetti»..... Nello specifico settore degli appalti deve, però, ritenersi che la interferenza con competenze regionali si atteggia, in modo peculiare, non realizzandosi normalmente un intreccio in senso stretto con ambiti materiali di pertinenza regionale, bensì la prevalenza della disciplina statale su ogni altra fonte normativa. Ne consegue che la fase della procedura di evidenza pubblica, riconducibile alla tutela della concorrenza, potrà essere interamente disciplinata, nei limiti e secondo le modalità di seguito precisati, dal legislatore statale."

<sup>(14)</sup> vedasi la richiamata sentenza 8 febbraio 2010, n. 45

degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo". Ulteriore limite alla competenza legislativa provinciale è costituito dai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, tra i quali sono ricompresi anche quelli afferenti alla disciplina di istituti e rapporti privatistici, di uniforme regolamentazione sull'intero territorio nazionale in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto del principio di uguaglianza.

Né contraddice con tale indirizzo il principio affermato dalla Corte <sup>(15)</sup> e richiamato nell'ordinanza del TAR locale secondo cui "l'attività contrattuale della pubblica amministrazione «non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta [...] un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati [...] devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione»... Ciò soprattutto «alla luce della ratio dell'intervento legislativo [...] così da identificare correttamente anche l'interesse tutelato»".

Né rileva, secondo l'organo di giustizia amministrativa, l'art. 2 delle norme di attuazione di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992 in materia di rapporto tra atti legislativi statali e provinciali, posto che tale disciplina non trova applicazione nelle ipotesi in cui venga in rilievo una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato (Corte costituzionale sentenza n. 28 del 2014).

Gianna Morandi

22.12.2015

---

<sup>(15)</sup> vedasi la richiamata sentenza 12 marzo 2015, n. 33





## DATI DI SINTESI

I grafici 1, 2 e 3 evidenziano la dimensione quantitativa del contenzioso costituzionale riferito al 2015, relativamente alla tipologia dei giudizi (giudizi di legittimità costituzionale in via principale, in via incidentale e giudizi per conflitto di attribuzione) e alle corrispondenti pronunce adottate.

GRAFICO 1




GRAFICO 2





GRAFICO 3



**DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RIGUARDANTI LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
XV LEGISLATURA PROVINCIALE  
2013 (elezioni provinciali 27 ottobre 2013) - 2018 (elezioni provinciali ...)**

ANNO 2015

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
1	19	26.02.2015	<p>sentenza (red. Carosi) G.U. 4.03.2015, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 9</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 12/2012</u> depositato in data 18.01.2012 pubblicato in G.U. 29.02.2012, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 9</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 7 marzo 2012</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 22 marzo 2012, n. 6 approvata a maggioranza di voti</p>	<p>1.8.2. (finanza locale)</p> <p>1.6. (ordinamento della Provincia)</p> <p>1.7. (enti locali)</p>	<p><u>legge 12 novembre 2011, n. 183</u> recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)” limitatamente ai seguenti articoli: 4, comma 90; 8, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4; 14, commi da 1 a 6; 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia</p> <p>1) <u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26 della legge n. 183 del 2011, promosse dalla Provincia</p> <p>Le censure della Provincia avverso l’art. 32 della legge n. 183 del 2011 riguardavano la disciplina in materia finanziaria dettata unilateralmente dal legislatore statale, in contrasto, quindi, con l’art. 79 dello statuto speciale, informato al principio dell’accordo per quanto attiene al regime dei rapporti finanziari fra Stato ed autonomie speciali (vedasi le richiamate sentenze nn. 133 del 2010, 82 del 2007, 353 del 2004, 98 del 2000 e 39 del 1984)</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell’art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l’impugnativa dell’art. 32, commi 1, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26, della legge n. 183/2011</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			legalmente espressi, con 4 voti di astensione			la rinuncia al ricorso comporta la cessazione della materia del contendere in relazione alle parti oggetto del giudizio
2	46	25.03.2015	<p>sentenza (red. Lattanzi) G.U 1.04.2015, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 13</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 35/2013</u> depositato in data 25.02.2013 pubblicato in G.U. 10.04.2013, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 15</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	<p>(1.8.2.) finanza locale</p> <p>(1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia</p> <p>(1.7.) enti locali</p>	<p><u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465)</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse <u>dichiara cessata la materia del contendere</u> in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge n. 228 del 2012 (Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli artt. 79, 80, 81, 103, 104 e 107 dello statuto speciale, agli artt. 17 e 18 del d. lgs.vo n. 268 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto in materia di finanza regionale e provinciale), all'art. 2 del d. lgs.vo n. 266 del 1992 (Norme di attuazione dello statuto speciale in materia di rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché di potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di "delimitazione temporale"</p> <p>l'impugnativa della Provincia riguardava la violazione delle competenze in materia di ordinamento ed autonomia finanziaria garantite dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto, nonché della disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge n. 228 del 2012  la rinuncia al ricorso comporta la cessazione della materia del contendere (vedasi le richiamate sentenze nn. 310 del 2011, 199 e 179 del 2010)
3	61	16.04.2015	ordinanza (red. Grossi G.U. 22.04.2015, 1ª serie speciale n. 16  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 35/2013</u> depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013  deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	(1.8.2.) finanza locale  (1.6.) ordinamento e organizzazione finanziaria della Provincia  (1.7.) enti locali	<u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465)	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti ulteriori disposizioni della legge n. 228 del 2012, <u>dichiara estinto</u> il giudizio relativamente all'art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), e 28, della legge n. 228 del 2012  la Provincia aveva censurato la previsione dell'aumento dell'importo del contributo unificato per le controversie avanti la giustizia amministrativa con destinazione del maggior gettito all'entrata del bilancio statale  con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, commi 25, lettera b), numero 4), e 28, della legge n. 228 del 2012  la Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
4	65	17.04.2015	<p>sentenza (red. Morelli) G.U. 22.04.2015, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 16</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 84/2012</u> depositato in data 29.05.2012 pubblicato in G.U. 04.07.2012, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 27</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 31 maggio 2012</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 05.06.2012, n. 10, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	1.8. (strumenti economici o-finanziari)	decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articoli 17, comma 4, lettera c) e 35, comma 4)	<p>dichiara estinto per rinuncia il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 4, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012</p> <p>La disciplina impugnata riguardava l'incremento del concorso della finanza pubblica della Provincia per effetto delle maggiori entrate conseguenti ad aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti con decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze dd. 30 dicembre 2011</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 35, comma 4, del d. l. n. 1 del 2012, convertito dalla l. n. 27 del 2012</p> <p>La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p>
5	68	24.04.2015	<p>ordinanza (red. Coraggio) G.U. 29.04.2015, n. 17</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p>	(1.8.2.) finanza locale  (1.6.) ordinamento e	legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e	<p>dichiara estinto il <u>giudizio</u> relativamente ai commi 138 (nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d. l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), 141, 142, 143 e 146 della legge n. 228 del 2012</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 35/2013</u> depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	<p>organizzazione finanziaria della Provincia</p> <p>(1.7.) enti locali</p>	<p>comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465</p>	<p>10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dei commi 138 (nella parte in cui introduce i commi 1-ter e 1-quater dell'art. 12 del d. l. n. 98 del 2011, convertito dalla legge n. 111 del 2011), 141, 142, 143 e 146 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012</p> <p>La Provincia aveva censurato l'obbligo di versare al bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguenti all'applicazione delle misure di contenimento previste dalla disciplina impugnata, in quanto comporta un ulteriore contributo a carico dei bilanci provinciali non compatibile con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica disciplinato compiutamente dall'articolo 79 dello Statuto speciale</p> <p>La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p>
6	77	13.05.2015	<p>sentenza (red. Lattanzi) G.U. 20.05.2015, 1ª serie speciale n. 20</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p>1.6. (ordinamento della Provincia)</p> <p>1.8.2. (finanza locale)</p>	<p><u>decreto legge 6 luglio 2012, n. 95</u> concernente "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo; articolo 16, commi 3 e 4; articolo 24-bis)</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale</p> <p>1) <u>dichiara estinti</u> i giudizi relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis, del d. l. n. 95 del 2012 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012 (ric. n. 156/2012) e dell'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012 (ric. n. 35/2013)</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p><u>ricorso n. 156/2012</u> depositato in data 18.10.2012 G.U. 12.12.2012, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26 settembre 2012 deliberazione Consiglio provinciale dd. 28 settembre 2012, n. 15, approvata all'unanimità</p> <p><u>ricorso n. 35/2013</u> depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013 deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>		<p><u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465)</p>	<p>lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa degli artt. 16, commi 3 e 4, e 24-bis, del d. l. n. 95 del 2012 convertito dall'art. 1, comma 1, della l. n. 135 del 2012 (ric. n. 156/2012) e dell'art. 1, comma 118, della l. n. 228 del 2012 (ric. n. 35/2013). La Presidenza del Consiglio dei ministri ha accettato la rinuncia con conseguente estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <p>il contenzioso si radicava sull'incremento del concorso delle autonomie speciali alla finanza pubblica. Secondo la Provincia l'art. 1, comma 118, della legge n. 228 del 2012 (ric. n. 35/2013), così come l'art. 16, comma 3, del d.l. n. 95 del 2012 (ric. n. 156 del 2012), si poneva in contrasto con le norme statutarie, che prevedono la devoluzione del gettito dei tributi erariali alle province autonome e ne stabiliscono la misura (articolo 75 Statuto speciale), prevedendo una procedura concordata per stabilire l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica (articoli 79 e 104 dello Statuto speciale) con conseguente violazione del principio di leale collaborazione, dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, che disciplinano le relazioni finanziarie con lo Stato con previsione di particolari garanzie per la revisione statutaria e le relative modifiche (Titolo VI Statuto e d. leg.vo n. 268 del 1992, nonché artt. 103, 104 e 107 Statuto)</p>
7	79	13.05.2015	<p>ordinanza (red. Napolitano) G.U 20.05.2015, 1ª serie speciale n. 20</p>	(1.8.2.) finanza locale	<p><u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale riguardanti le ulteriori disposizioni della legge n. 228 del 2012 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità</p>



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 35</u> depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	<p>(1.6.) ordinamenti o organizzazioni finanziarie della Provincia</p> <p>(1.7.) enti locali</p>	<p>stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459, 461, 462, 463, 464, 465</p>	<p>2013) promosse dalla Provincia <u>dichiara l'estinzione del giudizio</u> relativamente all'art. 1, comma 132</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa dell'art. 1, comma 132 della legge n. 228 del 2012</p> <p>L'accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina l'estinzione dei giudizi promossi dalla Provincia</p> <p>La provincia aveva censurato la disciplina sul concorso delle autonomie speciali alla riduzione del livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale (art. 1, comma 132, legge n. 228 del 2012) in relazione alla previsione di un annuale accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali</p>
8	82	15.05.2015	<p>sentenza (red. Cartabia) G.U. 20.05.2015, 1ª serie speciale n. 20</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u></p>	<p>1.8.2. (finanza locale)</p> <p>1.6. (ordinamento della Provincia)</p> <p>1.7.</p>	<p><u>decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201</u> "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articoli: 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale, <u>dichiara estinto</u>, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio relativamente agli artt. 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011</p> <p>con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 34</u> depositato in data 28.03.2012 pubblicato in G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione</p>	(enti locali)	comma 8, 48)	<p>lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa degli artt. 28 e 48 del d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011</p> <p>L'accettazione della rinuncia, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, determina l'estinzione dei giudizi promossi dalla Provincia</p> <p>La Provincia aveva censurato il d.l. n. 201 del 2011, convertito dalla l. n. 214 del 2011 in relazione alla disciplina del concorso delle autonomie territoriali agli obiettivi di finanza pubblica (art. 28) con riserva all'erario (art. 48) delle maggiori entrate destinate agli obblighi di carattere finanziario concordati in sede europea a fronte dell'eccezionalità della situazione economica</p>
9	112	15.06.2015	<p>ordinanza (red. Zanon) G.U 17.06.2015, 1a serie speciale n. 24</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</p> <p>ordinanza n. 93/2014 depositata in data 4.02.2014 pubblicata in G.U. 11.06.2014, 1ª serie speciale n. 25</p>	3.1.3. (invalidi)	<p>riguarda il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 4, terzo comma, della l.p. n. 7 del 1998 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti), (come modificato dall'art. 49 della l.p. n. 3 del 1999 e dall'art. 87 della l.p. n. 1 del 2002), vigente fino al 29.10.2010 (prima della modifica effettuata dall'art. 45, primo comma, della l.p. n. 27 del 2010), sollevato dal Tribunale di Trento (Giudice delle controversie in materia di</p>	<p><u>dichiara manifestamente inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'<u>art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998</u>, come sostituito dall'art. 49, comma 1, della l.p. n. 3 del 1999 e modificato dall'art. 87, comma 2, della l.p. n. 1 del 2002, vigente fino al 29 dicembre 2010 (prima della modifica apportata dall'art. 45 della l.p. n. 27 del 2010) sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 dello statuto speciale dal Tribunale ordinario di Trento</p> <p>la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998 (Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti) è stata sollevata dal Tribunale ordinario di Trento - in funzione di Giudice del lavoro - in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione ed all'art. 4 dello statuto speciale in relazione al parziale riconoscimento da parte della Provincia del</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					<p>previdenza e di assistenza obbligatorie), laddove subordina l'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno.</p> <p>Secondo il Giudice remittente tale disciplina viola la costituzione sotto vari profili (artt. 2, 3, 10, 11, 32, 34, 35, 38) e lo statuto speciale (art. 4).</p>	<p>diritto all'erogazione dell'assegno mensile per invalidi civili, subordinato, limitatamente agli stranieri, al possesso di un titolo di soggiorno. La questione rileva nell'ambito della successione di norme, afferenti ai requisiti per l'accesso alle prestazioni economiche di cui all'articolo 4 della l.p. n. 7 del 1998 a favore degli invalidi, con frazionamento della relativa disciplina sul piano temporale. In data 29 dicembre 2010 era entrata in vigore la l.p. n. 27 del 2010, il cui art. 45, comma 1, aveva modificato l'art. 4, comma 3, della l.p. n. 7 del 1998, stabilendo che non era più necessaria la titolarità della carta di soggiorno, bensì solo un titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, requisito questo posseduto dal ricorrente, con la conseguenza che la Provincia aveva corrisposto l'assegno solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova normativa, escludendo qualsiasi effetto retroattivo.</p> <p>La pronuncia di inammissibilità della Corte costituzionale trova fondamento nel principio secondo cui compete al giudice remittente evidenziare nell'atto di promovimento, con una puntuale ed autonoma motivazione, le ragioni per le quali reputi che la norma applicabile nel giudizio risulti in contrasto con la costituzione (sentenze nn. 22 del 2015, 234 del 2011; ordinanze nn. 59 del 2004 e 432 del 2000).</p>
10	116	18.06.2015	<p>ordinanza (red. Carosi) G.U 24.06.2015, 1ª serie speciale n. 25</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u></p>	<p>1.8.2. (finanza locale)</p> <p>1.6. (ordinamento della Provincia)</p> <p>1.7.</p>	<p>a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia ha <u>rinunciato</u> all'impugnazione degli artt. 13, commi 11 e 17, e 14, comma 13-bis, del <u>d.l. n. 201 del 2011</u>, dell'art. 1, comma 380, lettere b), f), h) ed i), della <u>legge n. 228 del 2012</u> e degli artt. 2-bis, comma 2, e 3, comma 2-bis, del <u>d.l. n. 102 del 2013</u>, con atti depositati in cancelleria in data 27 e 28 gennaio 2015; le rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atti depositati in cancelleria in data 19 febbraio, 5 e 17 marzo 2015</p>	

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><b><u>ricorso n. 34</u></b> <b>dd. 28.03.2012</b> G.U. 28.03.2012, 1ª serie speciale n. 13</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 27 marzo 2012</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 17 aprile 2012, n. 8 approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione</p> <p><b><u>ricorso n. 35</u></b> <b>dd. 25.02.2013</b> G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	(enti locali)	<p><u>decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201</u> "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 13, commi 11 e 17 terzo e quarto periodo, 14 comma 13-bis terzo e quarto periodo, 22 comma 3, 28 comma 3, 43 comma 8, 48)</p> <p><u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (art. 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i); commi 448, 455, 456, 457, 459,</p>	<p><u>riservata a separate pronunce</u> la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con i ricorsi indicati in epigrafe, <u>dichiara estinti i giudizi (relativamente ai ricorsi nn. 34/2012 e 3/2014)</u></p> <p>le censure si radicano sul carattere puntuale e dettagliato delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 2011, che ignorano il variegato quadro delle competenze, nonché l'ordinamento finanziario della Provincia definiti dallo Statuto e dalle norme di attuazione, il cui assetto è garantito dalle procedure paritetiche prescritte dagli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo. In particolare la Provincia censura la riserva allo Stato di una quota delle imposte e la disciplina dettata dall'articolo 13, il quale anticipa, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMUP)</p> <p>i motivi dell'impugnativa si radicano sulla violazione delle competenze definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, incidenti sull'ordinamento e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, nonché sulla disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p><b>ricorso n. 3</b> <b>dd. 07.01.2014</b> G.U. 05.02.2014, 1ª serie speciale n. 7</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 17.12.2013</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 18.12.2013, n. 5, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>		461, 462, 463, 464, 465)  <u>d. l. n. 102 del 2013</u> "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazioni guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito dalla l. n. 124 del 2013 relativamente all'articolo 2-bis, comma 2, e all'articolo 3, comma 2-bis	la Provincia aveva denunciato la violazione dell'autonomia finanziaria e del principio di ragionevolezza. L'impugnata disciplina non prevede, in luogo della diretta assegnazione di risorse statali ai singoli comuni, l'assegnazione delle corrispondenti risorse alla Provincia stessa, affinché essa ne disponga nel rispetto delle competenze statutarie in materia di finanziamento dei comuni secondo un modello di finanza locale definito dallo Statuto di autonomia, in cui la Provincia costituisce punto di snodo necessario tra lo Stato e i comuni, nel quale si valutano le necessità del sistema locale e dei singoli comuni, sulla base di regole e criteri autonomamente definiti, d'intesa con i comuni stessi, al livello provinciale, escludendo, comunque, trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni
11	120	25.06.2015	<p>sentenza (red. Zanon) G.U. 01.07.2015, 1ª serie speciale n. 26</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale</p> <p>ordinanza Corte di Cassazione - sezioni unite civili n. 233/2011 del 20/07/2011 G.U. 09.11.2011, 1ª serie speciale n. 47</p>	4.3. (utilizzate risorse idriche)	<p><u>legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1</u> concernente "Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto" (articoli 1 e 2)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• articoli 3, 104 e 117, comma primo, della Costituzione</li> <li>• articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei</li> </ul>	<p><u>dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della l. p. 5 febbraio 2007, n. 1</u> (Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia e la Regione Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia e della regione Veneto) sollevata dalla Corte di Cassazione in relazione all'art. 10 del predetto Accordo in riferimento agli artt. 3, 104 e 117, primo comma, della Cost. (in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4.11.1950, ratificata e resa esecutiva con legge n. 848 del 1955)</p> <p>secondo la Corte costituzionale l'ordinanza di rimessione non risulta sufficientemente motivata, tenuto conto degli indirizzi della giurisprudenza costituzionale secondo cui è onere del rimettente giustificare in modo plausibile la rilevanza della questione, anche attraverso forme implicite di motivazione, purchè emerga in modo evidente il carattere pregiudiziale della</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
					diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)	<p>questione (vedasi le richiamate sentenze nn. 201 del 2014 e 369 del 1996)</p> <p>il giudizio si inserisce nel contenzioso davanti alla Corte di Cassazione riguardante l'impugnativa della sentenza n. 112 del 1° luglio 2009 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel procedimento promosso da Enel Produzione spa contro Primiero Energia spa, Provincia autonoma di Trento e Regione Veneto Secondo il giudice rimettente l'art. 10 dell'Accordo, nella parte in cui prevede la decorrenza retroattiva della titolarità della concessione, introdurrebbe una disciplina normativa primaria incostituzionale. Inoltre violerebbe gli artt. 3 e 104 Cost. in relazione ai principi di ragionevolezza, eguaglianza, tutela dell'affidamento e di rispetto della funzione giurisdizionale, nonché l'art. 117, primo comma, della Cost., in riferimento all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), rilevando un'interferenza del legislatore nell'amministrazione della giustizia destinata ad incidere sull'esito di una controversia giudiziaria</p>
12	121	25.06.2015	<p>ordinanza (red. Cartabia) G.U 01.07.2015, 1a serie speciale n. 26</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	<p>(1.8.2.) finanza locale</p> <p>(1.6.) ordinamento e organizzazione finanziari della Provincia</p>	<p><u>legge 24 dicembre 2012, n. 228</u> "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)" (articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: comma 25, lettera b), n. 4 e comma 28; comma 118; comma 132; se ed in quanto riferibili alle province autonome i commi 138, 141, 142, 143, 146; comma 380, in particolare lettere b), f), h), i);</p>	<p>dichiara estinto il processo</p> <p>la pronuncia prende atto della rinuncia da parte della Provincia e della relativa accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri</p> <p>i motivi dell'impugnativa si radicano sulla violazione delle competenze definite dallo statuto e dalle relative norme di attuazione, incidenti sull'ordinamento e sull'autonomia finanziaria della Provincia, garantita dalle procedure paritetiche di cui agli articoli 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo, nonché sulla disciplina riguardante le modalità del concorso della Provincia al conseguimento degli obiettivi di perequazione e</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			ricorso n. 35 depositato in data 25.02.2013 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2013  deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2013, n. 3, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi	(1.7.) enti locali	commi 448, 455, 456, 457,459, 461, 462, 463, 464, 465)	solidarietà e alle misure di coordinamento della finanza pubblica
13	125	1.07.2015	sentenza (red. Carosi) G.U. 08.07.2015, 1ª serie speciale n. 27  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 156/2012</u> depositato in data 18.10.2012 G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta	1.8.2. (finanza locale)	decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, articolo 16, commi 3 e 4, articolo 24-bis	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, <u>dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 13, lettera c), del d.l. n 95 del 2012 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini), convertito dalla legge n. 135 del 2012 nella parte in cui si applica alle province autonome di Bolzano e di Trento</u>  l'impugnativa della Provincia riguardava specifiche misure di contenimento della spesa sanitaria, in violazione delle competenze previste dallo statuto speciale, dalle norme di attuazione, e dall'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la materia "tutela della salute" da esso contemplata è più ampia rispetto a quella "igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera" (art. 9, primo comma, numero 10, dello statuto speciale), in cui le province autonome hanno competenza legislativa concorrente con conseguente applicazione della clausola di favore di cui all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001.  la ridefinizione (in senso riduttivo) del numero dei posti letto

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			dd. 26.09.2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 28.09.2012, n. 15, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			fruibili va ricondotta alle materie della "tutela della salute" e del "coordinamento della finanza pubblica", ascrivibili a titoli di competenza legislativa concorrente, spettando allo Stato la determinazione dei principi generali della materia, alle regioni la normazione specificativa. Le norme impugnate, secondo la Corte, non si articolano in enunciati generali riconducibili alla categoria dei principi, ma pongono in essere una disciplina di dettaglio. Inoltre, ai sensi dell'art. 34 della legge n. 724 del 1994 ".....le province autonome....provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato [...]". Lo Stato non ha, quindi, titolo per dettare norme di coordinamento finanziario, che definiscano le modalità di contenimento di una spesa sanitaria interamente sostenuta da tali enti  la disciplina impugnata non può essere ricondotte alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di livelli essenziali di assistenza (LEA), ex art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., costituenti non tanto una materia in senso stretto, quanto una competenza del legislatore statale, idonea ad incidere su tutte le materie, rispetto alle quali compete al legislatore porre le norme necessarie per assicurare la fruizione di prestazioni garantite sull'intero territorio nazionale, senza alcun potere limitativo da parte del legislatore regionale
14	151	14.07.2015	sentenza (red. Lattanzi) G.U. 22.07.2015, 1ª serie speciale n. 29  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Presidenza del Consiglio dei	edilizia abitativa (4.6.)  imposte (1.8.3.)	legge provinciale 22 aprile 2014, n. 1 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2014)" - art. 53 comma 2), lett.	<u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale degli artt. 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della l. p. n. 1 del 2014  l'accoglimento dell'eccezione sollevata dalla Provincia di inammissibilità del ricorso è da correlare al fatto che esso non contiene alcun riferimento alle competenze legislative previste dallo statuto speciale, limitandosi alla sola asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Cost. Secondo



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento  <u>ricorso n. 46/2014</u> depositato in data 26.06.2014 pubblicato in G.U. 27.08.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 36		a) e b) e art. 54 comma 5) e comma 8) lett. b)	consolidata giurisprudenza costituzionale, laddove sia proposta impugnazione di una norma di legge di un ente ad autonomia differenziata, anche denunciandone l'eventuale contrasto con il diritto dell'Unione europea, compete al ricorrente specificare le ragioni per cui debba prendersi in considerazione l'art. 117 Cost., in luogo del parametro ricavabile dallo statuto speciale  il ricorso del Governo si radicava sul fatto che le disposizioni impugnate, al fine di concedere agevolazioni sul canone degli immobili di edilizia residenziale pubblica e contributi nell'ambito dell'edilizia abitativa agevolata, applicassero un indicatore della situazione economica dei richiedenti diverso dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'art. 1 del d. lgs.vo n. 109 del 1998. La disciplina dell'indicatore della condizione economica familiare (ICEF), cui le disposizioni oggetto di ricorso rinviano, è contenuta nella del. della G. Prov.le n. 1015 del 24 maggio 2005, attuativa dell'art. 6 della l.p. n. 3 del 1993
15	172	16.07.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U 22.07.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 29  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 156/2012</u> depositato in data 18.10.2012	1.8.2. (finanza locale)	decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 (articolo 15, comma 13, lettera c), commi da 15 a 17, nonché comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, articolo 16, commi 3 e 4, articolo 24-bis	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia di Trento (e di Bolzano), riuniti i giudizi, <u>dichiara estinto il processo</u>  a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Trento (e di Bolzano) ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 15, commi 15, 16, 17 e 22, del d.l. n. 95 del 2012; dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo  con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n.

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			G.U. 10.04.2013, 1ª serie speciale n. 15  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 26.09.2012  deliberazione Consiglio provinciale dd. 28.09.2012, n. 15, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi			10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d. l. n. 95 del 2012, convertito dalla legge n. 135 del 2012 (art. 15, commi da 15 a 17, comma 22, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, art. 16, commi 3 e 4, dell'art. 24-bis)  sui contenuti del ricorso vedasi quanto precisato in relazione alla sentenza n. 125 del 2015 (n. 13 del prospetto)
16	203	15.10.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U. 21.10.2015, 1ª serie speciale n. 42  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 29/2014</u> depositato in data 7.04.2014 G.U. 21.05.2014, 1ª serie speciale n. 22  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta	finanza locale (1.8.2.)  imposte (1.8.3.)  enti locali	decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 (articolo 1, comma 8)	<u>dichiara estinto il processo</u>  a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Trento (e di Bolzano) ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 1, comma 8, del d.l. n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014; dette rinunce sono state accettate dal Presidente del Consiglio dei ministri. La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo  con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			dd. 1 aprile 2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 7 aprile 2014, n. 8, approvata a legalmente espressi, con 2 voti contrari			cui (anche) l'impugnativa del d.l. n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014 (art. 1, comma 8)  il contenzioso riguardava la disciplina dettata dall'articolo 1 (Abolizione della seconda rata dell'IMU), comma 8, del d. l. n. 133 del 2013, convertito dalla legge n. 5 del 2014, relativamente al rimborso del minor gettito derivante ai comuni delle regioni a statuto speciale Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e delle province autonome, dall'estensione alla seconda rata delle esenzioni dal pagamento dell'IMU, già introdotte per la prima rata; l'impugnativa trova fondamento nella violazione del sistema statutario, che regola i rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome
17	213	29.10.2015	ordinanza (red. Carosi) G.U. 4.11.2015, 1ª serie speciale n. 44  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 142/2011</u> depositato in data 23.11.2011 G.U. 21.12.2011, 1ª serie speciale n. 53  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta	1.8.3. (entrate tributarie)  1.8.2. (finanza locale)  1.6. (ordinamento della Provincia)	decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari) (articolo 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36, nonché dell'articolo 14, comma 2)	<u>dichiara estinto il processo</u> (relativamente all'impugnativa dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36 del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011)  il censurato comma 36 dell'art. 2 del d.l. n. 138 del 2011 è stato modificato dall'art. 1, comma 299, lettera a), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013); successivamente, a seguito dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con il Governo il 15 ottobre 2014, la Provincia di Trento (unitamente alla Prov. di Bolzano e alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol) ha rinunciato all'impugnazione dell'art. 2, commi 3, ultimo periodo, e 36, del d.l. n. 138 del 2011. La rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo  con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			dd. 5.12.2011  deliberazione Consiglio provinciale dd. 24 gennaio 2012, n. 1, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 8 voti di astensione			alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d.l. n. 138 del 2011, convertito dalla l. n. 148 del 2011 (art. 2, comma 3, ultimo periodo, e comma 36)  l'impugnativa riguardava la riserva all'erario statale delle maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie e dalla lotta all'evasione fiscale disposte dal decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, e la riduzione del numero dei consiglieri, assessori regionali e delle relative indennità per violazione delle competenze statutarie in materia di autonomia organizzativa e finanziaria
18	214	29.10.2015	ordinanza (red. Amato) G.U. 4.11.2015, 1 <sup>a</sup> serie speciale n. 44  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 82/2014</u> depositato in data 27.10.2014 G.U. 17.12.2014, 1 <sup>a</sup> serie speciale	finanza locale (1.8.2)  tributi (1.8.3.)	decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (art. 53, comma 1)	<u>dichiara estinto il processo</u>  con atto depositato il 27 gennaio 2015 la Provincia ha dichiarato di rinunciare all'impugnativa in seguito all'Accordo in materia di finanza pubblica stipulato con il Governo il 15 ottobre 2014 e attuato con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2015); all'avvenuta accettazione della rinuncia al ricorso consegue l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale  l'impugnativa riguardava la destinazione allo Stato delle maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'art. 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			n. 52  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 13.10.2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 ottobre 2014, n. 16, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto contrario e 2 voti di astensione			giustizia" in violazione dei requisiti previsti dalla normativa di attuazione ai fini della riserva all'erario del gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi  con delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015 è stata ratificata la del. della G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato (dd. 15 ottobre 2014) in materia di finanza pubblica ai sensi dell'art. 1 (commi 454 e 456) della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) con rinuncia a n. 12 ricorsi per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni, tra cui (anche) l'impugnativa del d. l. n. 90 del 2014, convertito dalla l. n. 114 del 2014 (art. 53, comma 1)
19	224	05.11.2015	ordinanza (red. Coraggio) G.U. 11.11.2015, 1ª serie speciale n. 45  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri  ricorso n. 83/2014 depositato in data 27.10.2014 G.U. 24.12.2014, 1ª serie speciale n. 53  Parere Prima Commissione	finanza locale (1.8.2)  tributi (1.8.3)	decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, recante "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 8, comma 2, alinea e lettere d) ed e))	dichiara estinto il processo  la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo  la Provincia aveva censurato la disciplina statale in quanto prevede la copertura di nuovi oneri attraverso l'aumento di entrate erariali dirette (l'IRPEF) riscosse nell'ambito del territorio provinciale. Secondo la Provincia la disciplina statale è lesiva dell'autonomia statutaria per violazione delle previsioni relative alla riserva all'erario di cui agli artt. 9, 10 e 10 bis del d.lgs. n. 268 del 1992, nonché per violazione degli artt. 75 e 79 dello Statuto riguardanti la compartecipazione delle Province autonome ai gettiti erariali riscossi sul loro territorio e degli artt. 103 e 104 dello Statuto medesimo, i quali sanciscono il principio dell'accordo, cui debbono informarsi i rapporti finanziari tra Stato e province autonome. Rileva infine la violazione dell'art. 107 dello Statuto relativo alle procedure pattizie di approvazione delle

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>permanente espresso nella seduta dd. 13.10.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 14 ottobre 2014, n. 17, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto contrario</p>			norme di attuazione dello Statuto
20	238	19.11.2015	<p>sentenza (red. De Pretis) G.U. 25.11.2015, 1ª serie speciale n. 47</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione di ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse, <u>dichiara estinto</u>, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale e nei limiti contenuti nella pronuncia, il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse (anche) dalla Provincia di Trento (<u>relativamente all'art. 1, comma 499, lettere b) e c, nonché commi 500, 502 e 504 della legge n. 147 del 2013</u>)</p> <p>l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.</p> <p>Vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p> <p>la Provincia aveva impugnato varie disposizioni della legge n. 147/2013, accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			legalmente espressi, con 1 voto di astensione			di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale, denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. di revisione costituzionale per le modifiche statutarie
21	239	19.11.2015	<p>sentenza (red. Zanon) G.U. 25.11.2015, 1ª serie speciale n. 47</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione di altre questioni di legittimità costituzionale promosse, riuniti i giudizi, <u>dichiara estinto il processo</u> relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), promosse (anche) dalla Provincia</p> <p>l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.</p> <p>Vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p> <p>la Provincia aveva impugnato varie disposizioni della legge n. 147/2013, accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale, denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			astensione			accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. di revisione costituzionale per le modifiche statutarie
22	244	26.11.2015	<p>ordinanza (red. Coraggio) G.U. 02.12.2015, 1ª serie speciale n. 48</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p>	<p><u>dichiara estinto il processo</u></p> <p>nell'ordinanza la Corte costituzionale ha preso atto che la Provincia ha impugnato, tra l'altro, l'art. 1, comma 388, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), denunciandone il contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione, nonché con gli artt. 4, numeri 1), 2), 3) e 8), 8, numero 1), 16, 67, 68, 79, 87, 88 e 108 dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.</p> <p>Successivamente la Provincia con atto depositato in cancelleria il 27 gennaio 2015, ha rinunciato al ricorso. La rinuncia al ricorso, accettata Presidente del Consiglio dei ministri con atto depositato in cancelleria il 21 aprile 2015, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo</p> <p>L'impugnativa riguardava la sottoposizione dei contratti di locazione stipulati dalle province autonome, dagli enti locali e dai rispettivi enti strumentali al controllo preventivo dell'Agenzia del demanio, ritenuta in contrasto con la potestà legislativa primaria in materia di organizzazione degli uffici (articolo 8, n. 1) dello Statuto), con la corrispondente potestà amministrativa (articolo 16 dello Statuto) e con i principi di autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, contenuti nel Titolo VI dello Statuto speciale, ed in particolare con l'articolo 79, che definisce in modo completo il concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica e le misure di contenimento della spesa nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica</p>



N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
23	246	03.12.2015	sentenza (red. Amato) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49  giudizio di legittimità costituzionale in via principale  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri  <u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17  Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione	finanza locale (1.8.2.)  imposte (1.8.3.)  enti locali (1.7.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse <u>dichiara estinto il processo</u> relativamente alle questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia autonoma di Trento, <u>limitatamente all'art. 1, commi 157 e 179, della legge n. 147 del 2013</u>  l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio  vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato  l'impugnativa (art. 1, commi 157 e 179) riguardava la destinazione a fondi statali delle risorse derivanti dal maggior gettito di una serie di tributi erariali riscossi sul territorio senza rispettare i presupposti legittimanti della riserva stabiliti dallo statuto e dalle norme di attuazione
24	249	03.12.2015	sentenza (red. Sciarra) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49  giudizio di legittimità	finanza locale (1.8.2.)  imposte (1.8.3.)	legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi:	riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse <u>dichiara estinto il processo, relativamente alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 481, della legge n. 147 del 2013, n. 147</u>  l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato				
			<p>costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione</p>	enti locali (1.7.)	<p>commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p>	<p>con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio</p> <p>vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p> <p>la questione sollevata riguardava la violazione dell'autonomia provinciale in materia di organizzazione e gestione del servizio sanitario, finanziato con risorse locali, forzatamente attribuite allo Stato, violando lo statuto, laddove prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi di finanza pubblica statale, rinviando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. Prevedendo l'accantonamento di un importo imprecisato sulle quote dei tributi erariali, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 75 dello statuto, in relazione all'indebita riduzione delle somme da esso garantite alla Provincia</p>
25	251	03.12.2015	<p>sentenza (red. Grossi) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>regione Veneto <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p>	imposte (1.8.3.)	<p>art. 1, comma 518, legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", che sostituisce l'art. 80 dello statuto speciale di autonomia</p>	<p><u>dichiara inammissibile</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 518, della legge n. 147 del 2013</p> <p>secondo la Corte l'impugnativa dell'art. 80 dello statuto speciale (come sostituito dall'art. 1, comma 518, della l. n. 147 del 2013, che attribuisce rango primario alla competenza delle province in materia di finanza locale e di tributi locali), concretizza un utilizzo improprio del giudizio in via principale, teso non alla definizione dell'assetto delle competenze degli enti territoriali coinvolti, bensì all'espressione, avente una mera valenza politica, dell'insoddisfazione della ricorrente per il trattamento</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data depositato				
			ricorso n. 21/2014 depositato in data 07.03.2014 G.U. 30.04.2014, 1ª serie speciale n. 19			<p>differenziato riservato alla medesima, in quanto regione a statuto ordinario (fiscalmente soggetta alle regole di cui all'art. 119 Cost.), rispetto a quello delle province autonome. Né la regione Veneto ha argomentato in ordine al fondamento di tale assetto, riconducibile ad una specifica scelta costituzionale (art. 116, primo comma, Cost.), che considera la potestà primaria degli enti ad autonomia speciale un elemento caratterizzante e non di rottura del sistema nazionale unitario</p> <p>la Regione Veneto non ha individuato alcuna specifica attribuzione legislativa (o anche meramente amministrativa) in una materia di propria competenza, che risulti violata dalla norma impugnata. Tale insanabile carenza di motivazione si riflette sulla sussistenza dell'interesse alla impugnazione</p>
26	255	03.12.2015	<p>ordinanza (red. Carosi) G.U. 09.12.2015, 1ª serie speciale n. 49</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p>ricorso n. 14/2014 depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse, dichiara <u>estinto il processo in relazione al giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 521, 711, 712, 723, 725, 727 e 729, della legge n. 147 del 2013</u></p> <p>l'estinzione segue alla rinuncia, a seguito di accordo raggiunto con il Governo, al ricorso promosso dalla Provincia avverso la legge n. 147/2013. L'accettazione delle rinunce determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio.</p> <p>Vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p> <p>le censure riguardavano il rinvio ai meccanismi dell'accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali devolute alla Provincia con violazione dell'assetto</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			<p>permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione</p>			<p>statutario delle competenze e del modello di finanza locale, che definisce il sistema delle relazioni finanziarie tra le province autonome ed i comuni dei rispettivi territori, escludendo trasferimenti diretti dallo Stato ai comuni</p> <p>vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p>
27	263	11.12.2015	<p>sentenza (red. Lattanzi) G.U. 16.12.2015, 1ª serie speciale n. 50</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 14/2014</u> depositato in data 05.03.2014 G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5,</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)" articolo 1 limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p>	<p><u>dichiara estinto</u>, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il giudizio promosso dalla Provincia (relativamente all'art. 1, commi 427 e 429, della legge n. 147 del 2013)</p> <p>la pronuncia prende atto dell'accordo in materia di finanza pubblica raggiunto con lo Stato. Ne è seguita la rinuncia al ricorsi e la sua accettazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. L'accettazione della rinuncia determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del giudizio</p> <p>le censure riguardavano (commi 427 e 429) l'obiettivo complessivo di revisione della spesa, interferente oltre che con i parametri statuari relativi all'autonomia finanziaria anche con la competenza legislativa esclusiva in materia di organizzazione degli uffici e con la corrispondente potestà amministrativa e regolamentare. Tale disciplina, in quanto potenzialmente applicabile anche ai comuni, si pone in contrasto con l'articolo 79 dello Statuto, che attribuisce alle province autonome le funzioni di coordinamento in materia di finanza pubblica per tutti gli enti ed organismi che fanno parte del sistema finanziario provinciale</p> <p>vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
			approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione			prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
28	267	17.12.2015	<p>ordinanza (red. Lattanzi) G.U. 23.12.2015, 1ª serie speciale n. 51</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 84/2012</u> depositato in data 29.05.2012 G.U. 04.07.2012, 1ª serie speciale n. 27</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 31 maggio 2012</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 05.06.2012, n. 10, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	1.8. (strumenti economic o- finanziari)	decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (articoli 17, comma 4, lettera c) e 35, comma 4)	<p>riservata a separata sede la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso, <u>dichiara estinto il processo</u></p> <p>la rinuncia al ricorso riguarda l'art. 17, comma 4, lettera c), del d.l. n. 1 del 2012; il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha accettato la rinuncia; la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo</p> <p>La Provincia aveva impugnato il d. l. n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 27 del 2012, in quanto incide, laddove disciplina la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, sulle competenze legislative ed amministrative in materia di commercio con violazione degli articoli 9, n. 3), e 16 dello Statuto speciale; l'impugnativa riguardava, altresì, la disciplina contenente misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica. Le doglianze riguardano le modalità del concorso della Provincia al risanamento delle pubbliche finanze e, nello specifico, all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni statali con conseguente violazione del Titolo VI dello statuto, ed in particolare del sistema di finanziamento delle autonomie, garantito dall'articolo 75 dello Statuto, nonché del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato di cui agli artt. 79, 103, 104 e 107 dello Statuto</p> <p>vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons.</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
						prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato
29	271	17.12.2015	<p>ordinanza (red. Grossi) G.U. 23.12.2015, 1ª serie speciale n. 51</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 65</u> depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n. 11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione delle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Provincia, <u>dichiara estinto il processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 2</u>, del decreto legge n. 66, convertito dalla legge n. 89 del 2014</p> <p>le censure riguardavano la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, in violazione dello statuto speciale, che disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale</p> <p>con atto depositato il 20.01.2015 la Provincia, in ottemperanza all'accordo concluso con il Governo dd. 15.10.2014, ha rinunciato alla impugnazione, tra gli altri, anche dell'art. 22, comma 2, del d.l. n. 66 del 2014, cui ha fatto seguito l'accettazione da parte del Consiglio dei ministri della rinuncia. La rinuncia all'impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale</p> <p>vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p>

N.	Estremi della decisione		Tipo della decisione  natura del procedimento pubblicazione  Parti/ricorso esame in commissione ratifica Consiglio provinciale	Materia	Oggetto del giudizio/principi violati	Sintesi della decisione
	numero	data deposito				
30	276	22.12.2015	<p>ordinanza (red. Cartabia) G.U. 30.12.2015, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 52</p> <p>giudizio di legittimità costituzionale in via principale</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri</p> <p><u>ricorso n. 65/2014</u> depositato in data 26.08.2014 G.U. 29.10.2014, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 45</p> <p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n.11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari</p>	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (articolo 7, comma 1, articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, articolo 22, comma 2, articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e articolo 50, comma 10)</p>	<p>riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni di legittimità costituzionale, dichiara l'estinzione del processo</p> <p>con atto depositato il 20 gennaio 2015, la Provincia ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in seguito all'approvazione dell'Accordo in materia di finanza pubblica concluso in data 15 ottobre 2014 tra Governo, Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e Province autonome di Trento e di Bolzano. La rinuncia alla impugnazione della parte ricorrente, accettata dalla resistente costituita, determina, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione dei processi</p> <p>la provincia aveva censurato la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione a fronte della disciplina organica delle forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, affidando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso</p> <p>vedasi delibera consiliare n. 4 approvata nella seduta del Cons. prov.le del 3.02.2015, di ratifica della del. G. prov.le n. 10 del 2015, riguardante la rinuncia ai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale in esecuzione degli accordi conclusi con lo Stato</p>

NUMERO DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE RELATIVE ALL'ANNO 2015: 30

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: n. 28  
b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: n. 2  
c) giudizi per conflitto di attribuzione: n. 0

LEGENDA:

- nel prospetto sono indicate le decisioni della Corte costituzionale relative all'anno 2015, riguardanti i giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e i giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- le decisioni sono riportate in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data del relativo deposito presso la cancelleria della Corte costituzionale;
- l'indicazione degli estremi e contenuti delle decisioni ha come fonte di riferimento la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale;
- l'indicazione degli estremi e dei contenuti dei ricorsi ha come fonte di riferimento i relativi atti consiliari e di giunta, nonché la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie speciale.

Prospetto aggiornato alla data del 12 gennaio 2016

Gianna Morandi



**Contenzioso costituzionale**  
**Giudizi pendenti davanti alla Corte costituzionale**

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
1	<p><b>OGGETTO DI RINUNCIA (n. 4)</b>  <b>ricorso n. 84</b>  <b>dd. 29.05.2012</b></p> <p>G.U. 04.07.2012, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 27</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u>            Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	18 maggio 2012, n. 1002	<p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 31 maggio 2012</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 05.06.2012, n. 10, approvata ad unanimità di voti legalmente espressi</p>	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	1.8. (strumenti economico-finanziari)	<p>si chiede:            la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale</u> degli articoli 17, comma 4, lettera c) e 35, comma 4, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 concernente "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27</p> <p>La Provincia impugna il decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012, in quanto incide, laddove disciplina la liberalizzazione della distribuzione dei carburanti, sulle competenze legislative ed amministrative in materia di commercio con violazione degli articoli 9, n. 3), e 16 dello Statuto speciale; impugna, altresì, la disciplina contenente misure per la tempestività dei pagamenti e per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonché disposizioni in materia di tesoreria unica. Le doglianze riguardano le modalità del concorso della Provincia al risanamento delle pubbliche finanze e, nello specifico, all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni statali con conseguente violazione del Titolo VI dello statuto, ed in particolare del sistema di finanziamento delle autonomie, garantito dall'articolo 75 dello Statuto, nonché del sistema pattizio delle relazioni finanziarie con lo Stato, definito negli articoli 79, 103, 104 e 107 dello Statuto medesimo</p> <p>con deliberazione dd. 20 ottobre 2014, n. 1788, ratificata dal</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						Consiglio provinciale con deliberazione n. 18, dd. 4.11.2014, la Giunta provinciale ha deliberato la rinuncia parziale al ricorso avanti la Corte costituzionale, autorizzato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1002 dd. 18 maggio 2012, in particolare relativamente all'articolo 17, comma 4, lettera c) del decreto legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012
2	<p>ordinanza n. 207/2013</p> <p>ordinanza Tribunale di Trento - sezione distaccata di Tione - del 25.06.2013</p> <p>G.U. 09.10.2013, 1ª serie speciale n. 41</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	<p>3.1. (politiche sociali)</p> <p>1.8.3. (tributi)</p>	<p>La questione, sollevata dal Giudice unico del Tribunale di Trento - sezione distaccata di Tione - nel corso di un giudizio civile riguarda l'art. 18 della l. p. sulle politiche sociali (n. 13 del 2007) in materia di compartecipazione alla spesa da parte dei soggetti che fruiscono di prestazioni socio-assistenziali. La relativa disciplina è definita dalla G. P. con atto d'indirizzo, indicante i criteri di determinazione della compartecipazione, il limite massimo della spesa posta a carico dell'utente, nonché i casi di esenzione dalla compartecipazione medesima, tenendo, comunque, conto della condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza. Nello specifico la questione si incardina sull'intreccio di competenze normative (ancorché di tipo primario della Provincia in materia di assistenza) e sul contrasto tra due discipline, quella statale (legge 328 del 2000), che prevede l'obbligo di integrazione da parte dell'ente locale della retta dovuta (ancorché oggetto di successive deroghe), e quella provinciale, ai sensi della quale occorre fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare della persona interessata.</p> <p>Nel caso specifico il comune di Tione ha contestato l'obbligo del concorso al versamento a favore della casa di riposo della somma risultante dalla differenza tra la retta e il reddito mensile percepito da una persona ospite nella medesima, sostenendo che, ai sensi dell'art. 18 della l. p. citata, occorre fare riferimento al reddito complessivo del nucleo familiare della persona interessata. In tal senso dispone, inoltre, il</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						<p>regolamento approvato con deliberazione della G. prov.le n. 12437 del 13 novembre 1998.</p> <p>Rilevano nella fattispecie i parametri normativi costituiti dall'articolo 38 della cost., secondo cui ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale, principio dal quale si desume che la persona inabile assume rilievo di per se stessa, senza alcun riferimento al nucleo, e l'articolo 4 dello statuto che, tra i limiti per l'esercizio della competenza legislativa primaria, prevede anche quello del rispetto degli obblighi internazionali. Nell'ambito di tali obblighi rileva la Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, dalla quale si evince l'obbligo degli Stati di farsi carico delle persone con disabilità che non abbiano redditi sufficienti</p>
3	<p>ordinanza n. 32/2014</p> <p>ordinanza Tribunale di Trento - sezione per le controversie di lavoro - del 03.12.2013 su ricorso di Lucian Chiara ed altri contro Provincia</p> <p>G. U. 19.03.2014, 1ª serie speciale n. 13</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	3.3.1 (istruzione)	<p>solleva giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e dell'articolo 93, commi 1 e 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)</p> <p>nella parte in cui – in violazione degli artt. 11 e 117, comma primo, della cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione – consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze – annuali secondo l'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						<p>l'art. 93, comma 2, della l.p. n. 5 del 2006- in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo,</p> <p>così da configurare la possibilità dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi</p>
4	<p>ordinanza n. 34/2014</p> <p>ordinanza del Tribunale di Trento del 03/12/2013</p> <p>G. U. 19.03.2014, 1ª serie speciale n. 13</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	3.3.1 (istruzione)	<p>solleva giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 e dell'articolo 93, commi 1 e 2 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)</p> <p>nella parte in cui – in violazione degli artt. 11 e 117, comma primo, della cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999 ha dato attuazione – consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze – annuali secondo l'art. 4, comma 2, della legge n. 124 del 1999, annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale secondo l'art. 93, comma 2, della l.p. n. 5 del 2006- in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo,</p> <p>così da configurare la possibilità dell'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato senza che a detta possibilità si accompagni la previsione di tempi certi per lo svolgimento dei concorsi</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
5	<p><b>OGGETTO DI RINUNCIA (n. 8) ricorso n. 14 dd. 05.03.2014</b></p> <p><b>G.U. 16.04.2014, 1ª serie speciale n. 17</b></p> <p><b>Provincia autonoma di Trento contro Presidenza del Consiglio dei Ministri</b></p>	14 febbraio 2014, n. 210	<p>Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 19.02.2014</p> <p>deliberazione Consiglio provinciale dd. 19.02.2014, n. 5, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 1 voto di astensione</p>	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	<p>finanza locale (1.8.2.)</p> <p>imposte (1.8.3.)</p> <p>enti locali (1.7.)</p>	<p>si chiede:</p> <p>la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)", limitatamente ai seguenti commi: commi 157 e 179; comma 388; comma 427, primo periodo, e comma 429; comma 481; comma 499, lettere b) e c), e comma 500; comma 502 e comma 504; comma 508, comma 511, comma 515, terzo periodo, e comma 516; comma 521; comma 526 e comma 527; commi 711, 712, 723, 725, 727, 729</p> <p>la Provincia impugna varie disposizioni accomunate dal fatto di contenere la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome, in misura determinata o indeterminata, e distribuite nel tempo in relazione al carattere pluriennale della manovra finanziaria dello Stato, ulteriori rispetto a quanto già definito nello Statuto speciale e nelle relative norme di attuazione ed unilateralmente disposte dal legislatore statale, denunciando la violazione dello Statuto speciale, che prevede in modo esaustivo le forme di concorso delle province autonome alla finanza pubblica statale e che, in particolare, affidano ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari. In particolare l'art. 104 dello Statuto richiede la conclusione di un accordo bilaterale per la modificazione dei rapporti finanziari tra Stato e province autonome. La Corte costituzionale nella sentenza n. 133 del 2010 ha ribadito il "principio consensuale", che deve essere rispettato nella procedura "rinforzata" di formazione delle speciali leggi ordinarie previste dall'articolo 104 dello Statuto speciale per la modificazione della disciplina statutaria dei rapporti finanziari tra lo Stato e le province autonome, in deroga alla regola prevista dall'articolo 103 dello Statuto stesso, che impone il procedimento di revisione</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						costituzionale per le modifiche statutarie
6	<p>ordinanza n. 236 dd. 28.07.2014</p> <p>G.U. 31.12.2014, 1ª serie speciale n. 54</p> <p>ordinanza Consiglio di Stato (sez. Quinta) dd. 20.05.2014 (dep. in data 28.07.2014), sul ric. n. 9475/2013, proposto dal comune di Vallarsa contro Provincia e nei confronti di Consiglio autonomie locali e della comunità della Vallagarina per la riforma della sentenza TRGA Trento n. 311/2013 riguardante l'approvazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle gestioni associate obbligatorie mediante le comunità</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	1.7.1. (comunità)	<p>dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della l.p. 16 giugno 2006 n. 3 in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e dell'art. 5 dello Statuto della Regione Autonoma Trentino Alto Adige</p> <p>i comuni sono titolari "naturali" delle funzioni amministrative a livello locale (art. 118 della Costituzione); le funzioni amministrative comunali nel territorio della Provincia di Trento vengono, peraltro, a subire una rilevante compressione a favore di un nuovo ente intermedio non previsto dalla Costituzione, dallo Statuto speciale, né tantomeno dai decreti legislativi di trasferimento alla Regione stessa o alle province e, comunque, non assimilabile alle ordinarie comunità montane o alle unioni di comuni, considerato che l'assemblea della Comunità (di valle) è eletta per due terzi a suffragio universale diretto, ai sensi dell'art. 16 comma 1 lett. b) l. p. n. 3/2006. Con l'ordinanza il CdS solleva la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V della l. p. n. 3 del 2006 (artt. 15-21, ivi compreso l'art. 19 istituente l'analogo Comun General de Fascia riguardante i Comuni interessati dalle minoranze ladine, mochene e cimbre) in relazione agli artt. 5, 114 e 128 della Costituzione e dello Statuto speciale, laddove prevede la competenza della Regione ad emanare norme legislative in materia di ordinamento dei comuni.</p> <p>Il supremo organo di giustizia amministrativa ricorda i precedenti interventi della Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 876 del 26 luglio 1988) nel giudizio di legittimità costituzionale della l.p. n. 8 del 1982 sull'elezione a suffragio universale e diretto dell'assemblea comprensoriale, promosso con ordinanza emessa il 7.02.1984 dal Consiglio di</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						Stato, Sez IV. In quella sede la Corte aveva osservato di aver già avuto modo di occuparsi (sent. n. 107 del 1976) del problema dell'elezione diretta da parte dell'intero corpo elettorale dell'organo rappresentativo di enti esponenziali di comunità locali, diversi dagli enti previsti dall'art. 114 Cost., dichiarando l'illegittimità costituzionale della l.r. siciliana che aveva istituito i consigli di quartiere, prevedendo l'elezione a suffragio universale e diretto. Secondo la Corte a conferma della natura di vero e proprio ente autonomo di tale organismo, rilevava la sua elezione a suffragio universale
7	<p><b>OGGETTO DI RINUNCIA (n. 10)</b>  <b><u>ricorso n. 65</u></b>  <b>dd. 26.08.2014</b></p> <p>G.U. 29.10.2014, 1ª serie speciale n. 45</p> <p>Provincia autonoma di Trento <u>contro</u>  Presidenza del Consiglio dei Ministri</p>	14 luglio 2014, n. 1208	Parere Prima Commissione permanente espresso nella seduta dd. 21.07.2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 24.07.2014, n.11, approvata a maggioranza di voti legalmente espressi, con 2 voti contrari	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	finanza locale (1.8.2.)  imposte (1.8.3.)  enti locali (1.7.)	si chiede: la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 8, commi 4, 6, 7 e 10, dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter, dell'articolo 22, comma 2, dell'articolo 46, commi 1, 2, 3, 6, dell'articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12 e dell'articolo 50, comma 10, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89  la normativa statale censurata si caratterizza, a giudizio della Provincia, per la previsione di forme di contribuzione finanziaria da parte delle province autonome e degli enti locali, in misura determinata o indeterminata, unilateralmente disposte dal legislatore statale, ulteriori rispetto al quadro definito dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. Lo statuto speciale disciplina in modo organico le forme di concorso delle province autonome agli obiettivi della finanza pubblica statale, affidando ad un accordo bilaterale a carattere paritario con lo Stato la definizione dei rapporti finanziari con lo stesso. In particolare l'articolo 79 dello statuto disciplina in modo puntuale le modalità del concorso della Regione e delle Province autonome al conseguimento degli obiettivi di

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						perequazione e di solidarietà, nonché all'assolvimento degli obblighi di carattere finanziario posti dall'ordinamento comunitario, dal patto di stabilità interno e dalle altre misure di coordinamento della finanza pubblica stabilite dalla normativa statale, statuendo la non applicazione delle misure adottate per le regioni e per gli altri enti nel restante territorio nazionale (articolo 79, comma 3, Statuto) con attribuzione alle province degli obblighi relativi al patto di stabilità interno e delle funzioni di coordinamento con riferimento agli enti locali, ai propri enti e organismi strumentali, nonché alle aziende sanitarie
8	ricorso n. 9 dd. 07.01.2015  G.U. 25.02.2015, 1ª serie speciale n. 8  Provincia autonoma di Trento <u>contro</u> Presidenza del Consiglio dei Ministri	9 dicembre 2014, n. 2196	Parere Terza Commissione permanente espresso nella seduta del 17 dicembre 2014  deliberazione Consiglio provinciale dd. 20 dicembre 2014, n. 20	giudizio di legittimità costituzionale in via principale	urbanistica (4.1.)  acque pubbliche (4.3.)  ambiente (4.8.)  esercizi turistici (2.7.1.)	si chiede: la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 7, comma 1, lettera b), n. 2), dell'articolo 17-bis e dell'articolo 31 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164  la Provincia censura la disciplina delle condizioni di esercizio dei "condhotel" (esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicati nello stesso comune che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 % della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati) mediante dpcm con obbligo di adeguamento al medesimo per violazione della sfera di competenza legislativa primaria ed amministrativa provinciale in materia di



N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						urbanistica e piani regolari, di tutela del paesaggio, di turismo ed industria alberghiera
9	<p>ordinanza n. 34/2015</p> <p>ordinanza TRGA Trento dd. 16.01.2015</p> <p>G.U. 18.03.2015, 1<sup>a</sup> serie speciale n. 11</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	caccia (4.8.4.)	<p><u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. s) della costituzione le questioni di leg. cost. degli artt. 24, comma 1, della l.p. n. 24 del 1991, del combinato disposto dell'art. 8, comma 1, della medesima l.p. e dell'art. 44, comma 1, della l.p. n. 11 del 2007 e <u>sospende il giudizio in corso</u> sino alla decisione della Corte costituzionale</p> <p>Il Trga di Trento, nell'ambito di un giudizio promosso contro la Provincia per l'annullamento di una deliberazione del Comitato faunistico provinciale, con ordinanza collegiale n. 16/2015 ha sollevato questione di legittimità costituzionale della disciplina provinciale in materia di caccia (artt. 24, comma 1, della l.p. n. 24 del 1991, nonché combinato disposto dell'art. 8, comma 1, della medesima l.p. e dell'art. 44, comma 1, della l.p. n. 11 del 2007).</p> <p>Le questioni sollevate riguardano l'esercizio dell'attività venatoria, tanto in forma vagante quanto mediante appostamento fisso, e l'esercizio della caccia all'interno dei parchi naturali in contrasto con la disciplina statale ed in violazione dell'art. 117, secondo comma lett. s) della cost., che attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la materia della tutela dell'ambiente.</p> <p>In particolare, secondo l'organo di giustizia amministrativa, l'art. 24, comma 1, della l.p. 24/1991, consentendo l'esercizio dell'attività venatoria, tanto in forma vagante quanto mediante appostamento fisso, contrasta con il principio della caccia di specializzazione di cui all'art. 12, comma 5, della legge 157/1992, ai sensi del quale l'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle forme ivi prescritte (vagante in zona Alpi; da appostamento fisso; nell'insieme</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						<p>delle altre forme di attività venatoria consentite dalla medesima legge n. 157/1992 e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata) con conseguente violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. La legislazione provinciale (art. 8, comma 1, l.p. 24/1991 e art. 44, comma 1, l.p. n. 11/2007) viola, altresì, la predetta competenza dello Stato laddove consente l'esercizio della caccia all'interno dei parchi naturali in contrasto con il divieto posto dal legislatore statale (art. 22, comma 6, della legge 394/1991).</p> <p>Il TAR di Trento ha richiamato l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disciplina ambientale, che scaturisce dall'esercizio di una competenza esclusiva dello Stato, investendo l'ambiente nel suo complesso costituisce un limite alla disciplina che le regioni e le province autonome dettano in altre materie di loro competenza. Tali enti non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato. In altri termini eventuali interventi delle regioni e delle province autonome nell'esercizio della loro potestà legislativa in materia di caccia possono andare esclusivamente nella direzione di un innalzamento del livello di tutela (Corte costituzionale 378/2007; vedasi, inoltre, sentenze della Corte costituzionale nn. 116/2012 e 278/2012)</p>
10	<p>ordinanza n. 120/2015</p> <p>ordinanza TRGA Trento dd. 27.03.2015</p> <p>G.U. 24.06.2015, 1ª serie speciale n. 25</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	lavori pubblici (4.4.)	<p><u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> per contrasto con l'art. 117, secondo comma, lett. e) della costituzione, nonché con l'art. 8, primo comma, nn. 1) e n. 17) dello statuto speciale, la questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 35 ter della l. p. sui lavori pubblici (n. 26 del 1993), inserito dall'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014</p> <p>con l'ordinanza n. 129 del 2015 il TAR di Trento, nell'ambito</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						<p>di un giudizio (ric. n. 427/2014) promosso contro la Provincia per l'annullamento di una determinazione del dirigente del servizio gestione strade, ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 35 ter della l. p. sui lavori pubblici (n. 26 del 1993), introdotto dall'art. 17 della l.p. n. 9 del 2014 per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della costituzione, nonché dell'art. 8, primo comma, nn. 1) e 17) dello statuto speciale. Le questioni sollevate riguardano la regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara con rinvio alla legislazione statale (più favorevole per i concorrenti) in relazione alla disciplina temporale di applicazione (limitata ai bandi pubblicati o alle lettere di invito inviate successivamente alla data di entrata in vigore della l.p. n. 9 del 2014). Secondo il TRGA locale la normativa provinciale invaderebbe l'ambito costituzionalmente riservato alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza.</p> <p>Secondo l'organo di giustizia amministrativa locale le citate disposizioni (art. 38, comma 2 bis Codice dei contratti pubblici e art. 35 ter l.p. 26/1993), in quanto non si limitano a prevedere termini e sanzioni ma individuano anche le fattispecie documentali sanabili e/o regolarizzabili in chiave amplificatoria rispetto al regime previgente, incidono nella materia della concorrenza, intesa dalla Corte costituzionale come una "funzione esercitabile sui più diversi oggetti" (Corte cost. n. 401 del 2007) attraverso la previsione di criteri uniformi di integrazione e regolarizzazione delle dichiarazioni per assicurare il rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione dei partecipanti alle procedure di gara.</p> <p>Il TRGA ha richiamato i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 45/2010), la quale, relativamente</p>

N.	Atto introduttivo(tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						<p>agli ambiti di competenza nella materia in esame, ha rilevato che la Provincia "nel dettare norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale, pur esercitando una competenza primaria specificamente attribuita dallo statuto di autonomia, deve non di meno rispettare, con riferimento soprattutto alla disciplina della fase del procedimento amministrativo di evidenza pubblica, i principi della tutela della concorrenza strumentali ad assicurare le libertà comunitarie e dunque le disposizioni contenute nel Codice degli appalti che costituiscono diretta attuazione delle prescrizioni poste a livello europeo".</p> <p>Inoltre, secondo la Corte costituzionale, "l'attività contrattuale della pubblica amministrazione non può identificarsi in una materia a sé, ma rappresenta un'attività che inerisce alle singole materie sulle quali essa si esplica. Ne consegue che i problemi di costituzionalità sollevati devono essere esaminati in rapporto al contenuto precettivo delle singole disposizioni impugnate, al fine di stabilire quali siano gli ambiti materiali in cui esse trovano collocazione. Ciò soprattutto alla luce della ratio dell'intervento legislativo così da identificare correttamente anche l'interesse tutelato" (sentenza n. 33 del 2015)</p>
11	<p>ricorso n. 79 dd. 04.08.2015</p> <p>G.U. 14.10.2015, 1ª serie speciale n. 41</p> <p>Presidenza del Consiglio dei Ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento</p>			giudizio di legittimità costituzionale in via principale	1.8.3. (entrate tributarie)	<p>si chiede: la <u>dichiarazione di illegittimità costituzionale</u> dell'articolo 4 della legge provinciale 3 giugno 2015, n. 9 "Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)"</p> <p>riguarda l'esenzione dal 1° gennaio 2015 dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per gli autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti a uso professionale, di anzianità compresa tra i venti e i trent'anni, classificati di</p>

N.	Atto introduttivo (tipologia - pubblicazione - parti)	Deliberazioni impugnative PAT		Tipologia	Materia	Atto impugnato/ oggetto della questione/ sintesi motivi ricorso
		deliberazione Giunta provinciale	esame in commissione ratifica Consiglio provinciale			Normativa coinvolta
						interesse storico o collezionistico, iscritti in determinati registri con assoggettamento dei medesimi veicoli, in caso di utilizzazione su pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua. Il Governo censura la reintroduzione di un'esenzione abrogata dal legislatore statale e di una tassa di circolazione forfettaria in sostituzione della tassa ordinaria con violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia di sistema tributario e del limite statutario, espressivo di principi di coordinamento del sistema tributario volti a garantire l'unitaria definizione degli elementi essenziali del prelievo sul territorio nazionale

**GIUDIZI PENDENTI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: 11**

- |  |    |    |
|--|----|----|
| a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale   | n. | 05 |
| b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: | n. | 06 |
| c) giudizi per conflitto di attribuzione:                    | n. | 00 |

**LEGENDA:**

- nel prospetto sono indicati i ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale alla data del 29 ottobre 2015 relativi a giudizi di legittimità costituzionale (in via principale e in via incidentale) e a giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la Provincia autonoma di Trento, o nei quali sia intervenuta la Provincia medesima;
- i ricorsi sono riportati in ordine cronologico, prendendo come riferimento la data di deposito del ricorso

aggiornato alla data del 21 dicembre 2015

Gianna Morandi